

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 639

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
(PICCIONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO  
(RUMOR)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(BOSCO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO  
(MEDICI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE  
(MARTINELLI)

COL MINISTRO DEL TESORO  
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE  
(MATTARELLA)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO  
(TOGNI)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO  
(TRABUCCHI)

E COL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI  
(BO)

Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati a Yaoundé il 20 luglio 1963 e degli Atti connessi, relativi all'Associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati Africani e Malgascio associati a tale Comunità

*Seduta del 21 ottobre 1963*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Trattato di Roma, che ha istituito la Comunità economica europea, ha creato un'Associazione fra la Comunità e i Paesi e territori d'oltremare legati da relazioni particolari con il Belgio, la Francia, l'Italia e i Paesi Bassi. La

« Parte Quarta » del Trattato aveva previsto, a questo scopo (articolo 136), che per un primo periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del Trattato, una « Convenzione d'applicazione » — allegata al Trattato — avrebbe stabilito le modalità e la

procedura dell'associazione dei Paesi e territori d'oltremare alla Comunità.

Questa « Convenzione d'applicazione » è scaduta il 31 dicembre del 1962 mentre, a partire dal 1960, la maggior parte dei Paesi e territori d'oltremare associati ha acceduto all'indipendenza.

Le nuove condizioni dell'Associazione per gli Stati africani e malgascio divenuti sovrani sono state negoziate fra le 24 Parti contraenti nel corso del 1962 e la nuova Convenzione d'Associazione fra questi Stati sovrani e la C. E. E. è stata parafata a Bruxelles il 20 dicembre del 1962 e firmata a Yaoundé (Camerun) il 20 luglio dell'anno in corso.

Il notevole lasso di tempo intercorso fra la parafatura e la firma della Convenzione è da attribuirsi in parte alla situazione parlamentare, elettorale e governativa dell'Italia, la quale si è trovata costretta a rinviare la firma della Convenzione ad una data (20 luglio) in cui detta situazione si fosse normalizzata.

*È questa una circostanza che, in un certo senso, impegna il Governo italiano a far ratificare la Convenzione con la massima celerità possibile.*

Oltre ai sei Stati membri della C. E. E. sono parti della Convenzione i seguenti Stati: la Repubblica dell'Alto Volta, il Regno del Burundi, la Repubblica del Camerun, la Repubblica Centrafricana, la Repubblica del Ciad, la Repubblica del Congo (Brazzaville), la Repubblica del Congo (Léopoldville), la Repubblica della Costa d'Avorio, la Repubblica del Dahomey, la Repubblica del Gabon, la Repubblica Malgascia, la Repubblica del Mali, la Repubblica Islamitica di Mauritania, la Repubblica del Niger, la Repubblica del Ruanda, la Repubblica del Senegal, la Repubblica Somala e la Repubblica del Togo.

I negoziati tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio, iniziatisi nel dicembre del 1961 e terminati il 20 dicembre 1962, hanno portato, come si è detto, alla firma, a Yaoundé, dei seguenti testi:

la Convenzione di Associazione, composta da 64 articoli e un allegato;

sette protocolli allegati alla Convenzione;

un accordo relativo ai prodotti di competenza della CECA;

undici decisioni o dichiarazioni nell'Atto finale.

Inoltre, onde assicurare l'applicazione all'*interno* della Comunità economica euro-

pea della Convenzione d'Associazione sul piano sia procedurale sia del finanziamento degli aiuti, i sei Stati membri della C. E. E. hanno concluso *fra di loro* due Accordi *interni*, firmati anch'essi a Yaoundé, il 20 luglio dell'anno corrente:

L'Accordo *interno* relativo alle misure da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della Convenzione di Associazione tra la C. E. E. e i S. A. M. A.;

L'Accordo *interno* relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità ai S. A. M. A.

Infine i sei Stati membri della C. E. E. hanno firmato sempre a Yaoundé, il 20 luglio 1963, un « Protocollo relativo alle importazioni di caffè verde nei Paesi del Benelux », Protocollo che sostituisce quello allegato alla Convenzione di applicazione del 1957.

#### PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA NUOVA CONVENZIONE.

La nuova Convenzione di Associazione si fonda su una serie di principi sui quali le parti si erano messe d'accordo fin dall'inizio dei negoziati:

*Mantenimento dell'Associazione:* sin dall'inizio del Preambolo, le Parti Contraenti riaffermano la volontà di mantenere l'associazione. È così confermata da parte degli Stati associati la volontà manifestata nel 1960 di proseguire con la Comunità un'associazione che era stata originariamente fissata non da essi stessi ma, a loro nome, dagli Stati membri con cui avevano relazioni particolari. Tale associazione tra la Comunità, gli Stati membri di essa e diciotto Stati sovrani comporta un impegno per ciascuna delle Parti Contraenti di collaborare, alle condizioni previste dalla Convenzione, in un ambito istituzionale particolare.

La formula dell'Associazione sottolinea che il rapporto che essa stabilisce tra la Comunità e gli Stati associati, nonostante i diritti e gli obblighi reciproci, lascia a ciascuno l'autonomia della propria competenza.

Tale autonomia della Comunità e degli Stati associati si manifesta inoltre nella possibilità sia per la Comunità sia per ciascuno Stato associato di rompere l'Accordo di Associazione con un preavviso di sei mesi, alle condizioni previste dalla Convenzione e nella possibilità di adattare le modalità dell'associazione allo scadere della nuova Convenzione.

*Cooperazione fra Stati sovrani:* la volontà della Comunità di stabilire con gli

Stati associati rapporti di cooperazione tra Stati sovrani appare sia nella struttura istituzionale che è alla base dell'Associazione sia nel complesso dei meccanismi previsti dalla Convenzione.

La cooperazione deve realizzarsi segnatamente nell'ambito delle Istituzioni dell'Associazione in cui sul triplice piano di un organo ministeriale di decisione, il Consiglio di Associazione, di una Conferenza parlamentare dell'Associazione e di una Corte arbitrale, tutte e tre composte su base paritetica, potranno essere liberamente esaminati i problemi che sorgono tra Parti e in cui, in un'atmosfera di reciproca comprensione, si risolveranno le difficoltà che potrebbero loro presentarsi.

Tale libera discussione fa sì che in un certo numero di settori il Consiglio di Associazione, o su delega, il Comitato di Associazione, prenda delle decisioni per l'attuazione dell'associazione di comune accordo fra la Comunità e gli Stati associati; tali decisioni devono infatti essere applicate non direttamente dal Consiglio di Associazione ma da ciascuna Parte firmataria nell'esercizio normale delle sue competenze. In altri settori — in particolare nel settore degli scambi commerciali — il meccanismo istituzionale prevede delle consultazioni in cui le Parti si informano reciprocamente delle proprie necessità e possibilità, per tenerne conto nelle decisioni.

*Sviluppo delle relazioni interafricane e internazionali:* consapevoli dell'importanza che ha lo sviluppo della cooperazione e degli scambi interafricani, le Parti firmatarie della Convenzione si sono trovate d'accordo nell'affermare che la Convenzione non doveva rappresentare un ostacolo all'esistenza o alla creazione tra Stati associati di unioni doganali o di zone di libero scambio. Inoltre le Parti desiderano evitare di creare degli ostacoli al mantenimento o all'instaurazione tra Stati associati e Stati terzi di unioni doganali o di zone di libero scambio, con la riserva naturalmente che queste ultime non si rivelino incompatibili con i principi e le disposizioni della Convenzione. Così pure nel settore del diritto di stabilimento la Convenzione permette agli Stati associati, nel caso di accordi regionali, di concedere ai cittadini di Stati terzi taluni diritti particolari.

*Va poi notato che tutti gli Stati che lo chiedano e la cui struttura economica e produzione sia paragonabile a quella degli Stati associati firmatari della Convenzione hanno la possibilità di negoziare con la Comunità il loro accesso alla Convenzione come da essa*

previsto (senza che tuttavia ciò riduca l'aliquota degli aiuti finanziari prevista per i diciotto Stati associati) oppure la conclusione di un accordo di associazione particolare che preveda diritti ed obblighi reciproci, oppure la conclusione di un accordo commerciale inteso a facilitare e a sviluppare gli scambi reciproci. Tali possibilità, previste in una dichiarazione d'intenzioni adottata dal Consiglio il 1<sup>o</sup>-2 aprile 1963, confermano il carattere di elasticità e di apertura delle relazioni della Comunità con gli Stati terzi.

*È da notare anche che il regime di associazione non lede gli interessi degli altri Paesi in fase di sviluppo.*

Già dal 1957, l'esistenza della preferenza concessa ai P. T. O. M. A. dalla « Convenzione di applicazione » non aveva impedito il progredire notevole e costante delle importazioni della C. E. E. provenienti dai Paesi terzi. Anche le esportazioni degli Stati africani non associati verso la Comunità dal 1957 al 1962 erano passate da 1.830 a 2.125 milioni di dollari, con un aumento del 16 per cento. Nei confronti dei Paesi dell'America latina, l'aumento era stato ancor più notevole, in quanto le esportazioni nella Comunità erano passate da 1.568 a 2.120 milioni di dollari, con un aumento di circa il 36 per cento. Durante lo stesso periodo, le esportazioni degli Stati associati nella Comunità sono passate da 877 a 939 milioni, con un aumento solo del 7 per cento.

D'altra parte, la Comunità, mentre concedeva nell'ambito del nuovo regime di Associazione agli Stati associati l'ammissione in franchigia di taluni prodotti tropicali, decideva, previa consultazione degli Stati associati, di sospendere integralmente (fino al 31 dicembre del 1965) i dazi comunitari sul tè, il matè ed i legni tropicali e di ridurre notevolmente (da un massimo del 40 ad un minimo del 15 per cento) i dazi comunitari sui seguenti prodotti tropicali: caffè, cacao, ananassi, noci di cocco, pepe, vaniglia, garofani e noci moscate.

L'Associazione quindi non ostacola lo sviluppo delle esportazioni verso la Comunità dei Paesi terzi in fase di sviluppo. Al contrario il Mercato comune, data l'espansione che esso ha già provocata, ha costituito una fonte di prosperità non solo per gli Stati membri della Comunità, ma anche per tutti i Paesi in fase di sviluppo. Le misure previste dalla nuova Convenzione per la riduzione della tariffa doganale comune rappresentano, da parte degli Stati membri a vantaggio dei Paesi terzi, una concessione tariffaria, senza

contropartita, di 20 milioni di unità di conto, date le importazioni della Comunità provenienti dai Paesi terzi, nel 1960.

Tali clausole smentiscono nel complesso talune insinuazioni che vorrebbero presentare l'Associazione come un ostacolo all'unificazione interafricana e al commercio internazionale.

*Sviluppo delle relazioni economiche tra la Comunità e gli Stati associati:* per assicurare il reciproco sviluppo delle relazioni economiche tra gli Stati associati e la Comunità, la Convenzione contiene disposizioni che rappresentano il seguito di quelle emanate nel 1957 e impongono ai firmatari la graduale riduzione dei dazi doganali e l'ampliamento dei contingenti d'importazione. Inoltre tali misure debbono tendere all'abolizione delle discriminazioni tra Stati membri e garantire la più ampia reciprocità per quanto riguarda gli obblighi tra associati.

Per quanto concerne i prodotti originari degli Stati associati, gli Stati membri riducono i dazi d'importazione ed eliminano tutti i contingenti con il ritmo che è stato adottato negli scambi intracomunitari. Però, tale riduzione di dazi doganali è immediata e totale per una decina di prodotti tropicali che figurano in un *elenco allegato alla Convenzione* e che costituiscono una parte importante delle esportazioni degli Stati associati.

Gli Stati associati hanno assunto un doppio impegno nei confronti dei prodotti originari degli Stati membri: anzitutto, provvedere affinché, in base al principio della non discriminazione, tutti gli Stati membri godano degli stessi diritti e siano sottoposti agli stessi obblighi negli Stati associati. Da parte degli Stati associati ciò sarà effettuato abolendo le discriminazioni attualmente esistenti. Dopo questo primo risultato, gli Stati associati ridurranno annualmente del 15 per cento i dazi doganali ed in 4 anni elimineranno i contingenti d'importazione.

La Comunità, conscia dei rischi che una troppo rigida applicazione del principio di reciprocità potrebbe comportare per l'economia degli Stati associati, ha previsto eccezioni a favore di questi ultimi per permettere loro di seguire la politica di sviluppo o di garantire l'equilibrio dei bilanci: a tale riguardo, gli Stati associati, previa consultazione della Comunità, possono mantenere o fissare dazi doganali o restrizioni quantitative all'importazione. Tali eccezioni testimoniano della cura costante della Comunità di favorire la politica di sviluppo degli Stati associati, permettendo a questi ultimi di proteggere le loro industrie appena sorte.

La Convenzione contiene inoltre un'altra disposizione a favore di taluni Stati associati che li esonera temporaneamente dall'obbligo di reciprocità nei confronti della Comunità. Per tener conto della situazione particolare di due Stati associati, (Congo-Leopoldville e Togo) che, in seguito ad obblighi internazionali in vigore alla data dell'entrata in vigore del Trattato di Roma, sono sottoposti ad un regime d'importazione che esclude ogni regime preferenziale, la Comunità ha accettato di derogare temporaneamente, per tali Stati, dall'obbligo di ridurre i dazi doganali sui prodotti originari degli Stati membri. Tuttavia, la situazione di tali Stati sarà riesaminata 3 anni dopo l'entrata in vigore della Convenzione.

Infine, nel funzionamento dell'Associazione è prevista una *clausola di salvaguardia* ad evitare gli inconvenienti derivanti da gravi perturbazioni che dovessero prodursi in un settore dell'attività economica della Comunità, di uno Stato membro o di uno Stato associato, compromettendone la stabilità finanziaria esterna, oppure da perturbazioni che dovessero risultare all'interno della Comunità dall'alterazione di una situazione economica regionale. In tali casi gli interessati adotteranno le necessarie misure di salvaguardia e consulteranno gli associati. Le misure adottate debbono tendere ad apportare nel settore degli scambi il minimo di perturbazione al funzionamento della Associazione. La liberalizzazione degli scambi non può essere realizzata completamente finché esistono ostacoli *in materia di pagamenti e di mobilità professionale*: opportune disposizioni fondate sul principio della reciprocità e relative alla libertà di *stabilimento, dei servizi, dei pagamenti e dei capitali provvedono al riguardo*.

*Sviluppo economico e sociale degli Stati associati:* la Comunità ha deciso di partecipare come nel passato alle misure atte a promuovere lo sviluppo economico e sociale degli Stati associati mediante uno sforzo che completa quello fatto da tali Stati. Di fronte alla grandezza delle necessità di vastissimi settori dell'economia degli Stati associati, la Comunità e gli Stati membri mobilitano maggiori risorse rispetto alla precedente Convenzione di Associazione e hanno ampliato gli obiettivi dei loro interventi pur diversificandone le modalità.

Per la realizzazione della cooperazione finanziaria e tecnica, la Convenzione fissa a 730 milioni di unità di conto l'importo massimo degli aiuti comunitari a beneficio dei

diciotto Stati associati. Tale somma è fornita per 666 milioni dagli Stati membri mediante contributi, per il resto dalla Banca Europea per gli Investimenti sui propri fondi.

Oltre tale somma, gli Stati membri hanno deciso che 70 milioni di unità di conto siano destinati ad azioni identiche a quelle previste dalla Convenzione a beneficio degli Stati associati ma effettuate a beneficio dei Paesi e Territori d'Oltremare con cui uno Stato membro mantiene relazioni particolari, nonché dei dipartimenti francesi d'oltremare. Questi 70 milioni (64 versati dagli Stati membri e 6 provenienti dai fondi propri della Banca) formano coi 730 milioni destinati agli Stati associati una somma di 800 milioni di unità di conto (730 forniti dagli Stati membri e 70 dalla Banca) che rappresenta l'importo globale dell'azione comunitaria.

Rispetto ai 581,25 milioni di unità di conto versati dagli Stati membri a titolo della Convenzione d'applicazione del 1957, il nuovo importo globale rappresenta infatti un aumento di circa 220 milioni di unità di conto in cinque anni, ossia di 44 milioni all'anno.

Questo aumento tien conto sia della capacità contributiva necessariamente limitata degli Stati membri, i cui oneri sono tanto più elevati in quanto la maggior parte degli Stati membri concede anche un aiuto bilaterale ai Paesi in fase di sviluppo, sia del fabbisogno apparentemente illimitato degli Stati africani e malgascio associati nonché dei Paesi, Territori e Dipartimenti d'Oltremare. Tale fabbisogno è apparso tanto più vasto in quanto la Convenzione di Associazione tra la C.E.E. e i S. A. M. A. impone a questi ultimi di intraprendere nel settore della produzione e della diversificazione nuove azioni il cui costo iniziale è relativamente elevato.

Va inoltre notato che i Governi degli Stati membri in una dichiarazione allegata alla Convenzione di Associazione hanno convenuto di riesaminare gli aiuti finanziari, alla scadenza dei tre anni successivi all'entrata in vigore della Convenzione, allo scopo di rilevarne le imperfezioni e di adottare le eventuali decisioni che risulteranno necessarie in base all'esperienza acquisita durante questo periodo (confronta Allegato VI dell'Atto finale).

La ripartizione dei contributi tra gli Stati membri di cui all'articolo 1 dell'*Accordo interno finanziario*, è stata dettata da un compromesso stabilito su nuove basi e che tien conto al tempo stesso dell'aumento dell'importo globale degli aiuti e della necessità di fissare una più giusta proporzione fra questi

contributi, tenuto conto in particolare di taluni criteri quali il reddito nazionale e la popolazione dei Paesi contribuenti.

I 730 milioni di unità di conto messi a disposizione dell'organo di gestione del Fondo da parte degli Stati membri sono così ripartiti:

Belgio . . . . .	69	milioni U. C.	
Repubblica Federale di			
Germania . . . . .	246,5	»	»
Francia . . . . .	246,5	»	»
Italia . . . . .	100 -	»	»
Lussemburgo . . . . .	2 -	»	»
Paesi Bassi . . . . .	66 -	»	»

In confronto all'importo che figura nella Convenzione d'applicazione del 1957, il nuovo importo dei contributi degli Stati membri è aumentato di circa il 27 per cento. In percentuale dei rispettivi importi, la quota della Repubblica federale di Germania e della Francia rimane praticamente immutata (passa dal 34 per cento al 33,8 per cento), quella del Belgio e soprattutto dei Paesi Bassi è in parte diminuita (passa dal 12,05 per cento rispettivamente al 9,45 per cento e al 9,04 per cento), *mentre la quota dell'Italia aumenta in modo notevole (dal 5,9 per cento al 13,7 per cento)*, in considerazione dell'aumento del nostro reddito nazionale.

Detto importo di 730 milioni di unità di conto è destinato a rafforzare, come nel passato, l'infrastruttura economica e sociale degli Stati associati oppure è devoluto a nuove operazioni, tra le quali il finanziamento di progetti di carattere direttamente produttivo, l'assistenza tecnica connessa agli investimenti, la formazione di dirigenti (500 milioni di unità di conto). Infine esso è impiegato sotto forma di aiuti per la produzione e per la diversificazione (230 milioni di unità di conto).

Quando si tratta di aiuti per la produzione l'importo di 230 milioni di unità di conto riservato a titolo di aiuti per la produzione e per la diversificazione sarà utilizzato dai beneficiari per permettere la vendita dei prodotti agricoli *ai corsi mondiali* e per mettere l'economia dello Stato in grado di affrontare la concorrenza mondiale; quando si tratta di aiuti per la diversificazione, per procedere a modifiche strutturali nel campo agricolo e nel settore commerciale e industriale.

Gli aiuti per la produzione debbono permettere agli Stati beneficiari di passare entro 5 anni da un regime di prezzi garantiti alla commercializzazione dei prodotti ai corsi mondiali in base ad un *calendario allegato alla Convenzione*; però essi devono servire anche

a migliorare strutturalmente le colture per creare migliori condizioni di produzione e quindi commercializzazione. Inoltre, desiderando stimolare la diversificazione dell'economia e l'industrializzazione degli Stati associati, la Comunità ha voluto aiutare gli Stati associati ad eliminare gradualmente la servitù, anzitutto, della monocoltura e poi, quella di una produzione esclusivamente agricola. Infatti, senza diversificazione dell'economia e senza l'industrializzazione non sarebbe possibile soddisfare i fabbisogni del mercato interno e le esigenze dell'esportazione. Pertanto, il sistema di aiuti per la produzione e per la diversificazione costituisce una delle innovazioni essenziali della nuova Convenzione che deve condurre a una graduale modifica dell'economia di tali Stati, in particolare nel settore industriale, permettendo di creare industrie che saranno nuclei dei futuri centri di sviluppo.

Infine, tali aiuti sono completati da un sistema di anticipi di fondi alle « casse » che, negli Stati associati, hanno essenzialmente il compito di attenuare le ripercussioni delle fluttuazioni temporanee dei corsi mondiali e pertanto di assicurare la stabilizzazione dei corsi a favore dei produttori. Nel prevedere la possibilità che dette « casse » si rivolgano alla tesoreria del *Fondo*, la Comunità intende contribuire mediante anticipi a breve o a media scadenza a risolvere le difficoltà alle quali dette « casse » potrebbero essere esposte nel caso di un pesante crollo dei corsi sui mercati mondiali.

La corretta realizzazione degli interventi della Comunità richiede l'*esame preliminare dei piani* e dei programmi di sviluppo degli Stati associati. La Convenzione fa innovazioni anche in questo campo perchè, per incitare la Comunità e gli Stati membri a vegliare attentamente affinchè la loro azione rientri in tale ambito, prevede in particolare che gli aiuti per la produzione e per la diversificazione siano versati ai beneficiari solo previo esame dei programmi quinquennali presentati dagli Stati associati. La totalità degli interventi comunitari non è più effettuata come nella Convenzione d'applicazione del 1957 in forma di finanziamenti a fondo perduto. Per concretizzare la responsabilità degli Stati associati nella realizzazione dei progetti e dei programmi e per abituare tali Stati ad una sana gestione economica, la Comunità e gli Stati membri hanno ritenuto opportuno finanziare taluni aiuti mediante prestiti: prestiti a condizioni speciali da parte del Fondo (ad interesse ridotto, con un lungo

periodo di ammortamento) e prestiti con eventuali abbuoni di interesse da parte della Banca europea per gli investimenti. Inoltre, la scelta tra queste due modalità d'intervento permette, entro certi limiti, di tener conto della situazione dello Stato beneficiario e del grado di urgenza della realizzazione dei progetti rispetto alle scelte che tale Stato ha fatto per il suo sviluppo.

La Comunità e gli Stati membri sono quindi chiamati a prender parte, con regole che rispettano interamente l'indipendenza degli Stati associati e la necessità di operare efficacemente, allo sviluppo economico, sociale e culturale di quest'ultimi.

*Forme dell'aiuto comunitario:* i 730 milioni di unità di conto che, in base alla nuova Convenzione, la Comunità mette a disposizione degli Stati africani e malgascio associati saranno in gran parte utilizzati come aiuti non rimborsabili ma in parte non trascurabile come prestiti, il che costituisce una innovazione rispetto alla Convenzione del 1957.

Le tre forme d'intervento della Comunità sono le seguenti:

aiuti non rimborsabili fino a concorrenza di 620 milioni di unità di conto versati dal Fondo;

prestiti a condizioni speciali prelevati dal Fondo per la differenza tra la somma di 666 milioni di unità di conto e l'importo degli aiuti non rimborsabili, ossia una somma di un minimo teorico di 46 milioni di unità di conto.

Questi prestiti possono avere una durata massima di 40 anni e possono essere esonerati da ammortamento durante i primi dieci anni. Essi beneficiano di condizioni favorevoli di interessi. Le condizioni di concessione di questi prestiti, le modalità di esecuzione e di restituzione sono fissate dalla Comunità che deve tener conto della redditività del progetto e anche della capacità di indebitamento dello Stato associato interessato (*Protocollo n. 5*, articoli 11, 12 e 13 e *Accordo Interno*, articoli 9 e 10);

prestiti della Banca europea per gli investimenti fino a concorrenza di 64 milioni di unità di conto. Questi prestiti possono essere accompagnati da abbuoni d'interessi prelevati sugli aiuti non rimborsabili del Fondo nei limiti del 3 per cento dell'importo del prestito. Possono essere concessi per 25 anni. Le modalità di concessione, la durata e le condizioni di ammortamento sono decise dalla Banca conformemente al suo statuto. Inoltre bisogna tener conto della capacità di indebitamento dello stato interessato (Con-

venzione, articolo 19 e Protocollo n. 5, articoli da 14 a 18).

Infine è prevista per la tesoreria del Fondo la possibilità di concedere, nel limite di 50 milioni di unità di conto, anticipazioni a breve scadenza per contribuire ad attenuare le conseguenze delle fluttuazioni dei corsi mondiali (Convenzione, articolo 20 e Protocollo n. 5, articoli 19-20 e 21).

*Azioni della Comunità:* le azioni della Comunità, previste dall'articolo 17, sono di quattro tipi:

nel settore degli investimenti economici e sociali;

nel settore della cooperazione tecnica generale (studi sulle prospettive di sviluppo dei S.A.M.A. e formazione professionale e dei quadri dirigenti);

nel settore degli aiuti per la diversificazione e per la produzione;

nel settore della regolarizzazione dei corsi dei prezzi dei principali prodotti esportati dai S.A.M.A.

Se si tralascia quest'ultimo intervento che si effettua sotto forma di anticipazioni a breve scadenza della Tesoreria e che non richiede quindi stanziamento di crediti, agli altri tre campi d'azione sono destinate le somme seguenti, (Convenzione, articolo 18);

500 milioni di unità di conto per gli interventi nel settore degli investimenti economici e sociali e per gli interventi nel settore della cooperazione tecnica generale;

230 milioni di unità di conto per gli interventi nel settore degli aiuti per la diversificazione e per la produzione.

*Prodotti presi in considerazione dalla Convenzione:* le disposizioni della Convenzione relative agli scambi commerciali si applicano all'insieme dei prodotti originari degli Stati firmatari. Se è previsto un regime generale e progressivo di disarmo tariffario e contingente per le importazioni negli Stati membri dei prodotti originari degli Stati associati e negli Stati associati dei prodotti originari degli Stati membri, esistono anche disposizioni speciali per i prodotti omologhi e concorrenti dei prodotti agricoli europei.

Così, per quanto riguarda la maggior parte dei prodotti tropicali (confronta *Allegato alla Convenzione*) originari degli Stati associati, è previsto un regime tariffario speciale destinato a favorire la loro importazione nella Comunità. Gli Stati membri si sono anche impegnati a studiare i mezzi atti a favorire l'aumento del consumo di tali prodotti (confronta *Allegato VIII dell'Atto finale*) e cioè la riduzione o, eliminazione delle imposte interne di

consumo sui prodotti tropicali. Altre disposizioni concernono le importazioni di questi prodotti provenienti dai Paesi terzi ed in particolare quelle di *caffè verde* e di *banane* (vedi più oltre).

Da notare che le disposizioni della Convenzione relative agli scambi sono applicabili ai *prodotti nucleari* (confronto *Allegato VII all'Atto finale*) e che sono state previste norme specifiche per i *prodotti di competenza della C.E.C.A.*

Ai fini dell'applicazione di tutte queste disposizioni, una definizione del concetto di «prodotti originari» deve essere stabilita dal Consiglio di Associazione entro sei mesi successivi all'entrata in vigore della Convenzione (Protocollo n. 3). Sino all'applicazione di questa disposizione continua a essere applicata la definizione in vigore al 31 dicembre 1962.

*Disarmo tariffario:* la disposizione più significativa del regime degli scambi commerciali tra la Comunità e gli Stati associati è l'ammissione in franchigia negli Stati membri di taluni prodotti tropicali e originari degli Stati associati fin dall'entrata in vigore della nuova Convenzione (articolo 2, paragrafo 2). Questo regime si applica ai seguenti prodotti tropicali (il cui elenco figura nell'allegato alla Convenzione): ananassi, polpa disidratata di noci di cocco, caffè verde, tè, pepe, vaniglia, garofani, noci moscate, cacao greggio. Contemporaneamente a questa ammissione in franchigia, è adottata, per questi prodotti provenienti dai Paesi terzi, la tariffa doganale comune. Tuttavia, gli Stati membri hanno deciso, di comune accordo, di ridurre il suo livello o mediante modifica della tariffa comune, o mediante sospensione, o con ambedue i sistemi (Nel luglio scorso i sei Stati membri della C.E.E. e la Gran Bretagna — come è detto in precedenza — hanno anche deciso di sospendere integralmente, fino al 31 dicembre 1965, i dazi sul tè, matè e legni tropicali della tariffa esterna della C.E.E. e della tariffa britannica).

Gli altri prodotti degli Stati associati beneficiano, all'importazione nella Comunità, dell'eliminazione progressiva dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente che gli Stati membri si accordano vicendevolmente conformemente alle disposizioni del Trattato ed alle decisioni di accelerazione intervenute o che dovranno intervenire (articolo 2, paragrafo 1).

Per contro, all'importazione negli Stati associati, i prodotti originari degli Stati membri saranno trattati indiscriminatamente al

più tardi sei mesi dopo l'entrata in vigore della Convenzione (articolo 3, paragrafo 1). Essi fruiscono inoltre, in ciascun Stato associato, di una riduzione annua del 15 per cento dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente. Tuttavia, per non nuocere allo sviluppo economico e all'industrializzazione degli Stati associati e per permettere loro di alimentare il bilancio, essi possono mantenere o istituire dazi doganali e tasse di effetto equivalente (articolo 3, paragrafo 2). Per quanto riguarda le modalità di applicazione di questo articolo 3, confronta il Protocollo n. 1).

Il principio della non discriminazione è valido anche per i dazi riscossi dagli Stati associati all'esportazione (articolo 4).

L'applicazione di tali disposizioni può render necessario uno scambio di idee destinato a informare ciascuno degli associati delle necessità e delle possibilità dei suoi *partners* e a facilitare un ravvicinamento del loro punto di vista. A questo scopo, ciascuno dei due articoli relativi al disarmo tariffario contiene una disposizione (articolo 2, *paragrafo 5*. e articolo 3, *paragrafo 3*) che prevede che il Consiglio di Associazione sarà, a richiesta di ogni Stato interessato, la sede di consultazioni.

*Disarmo contingente*: gli Stati membri eliminano le restrizioni quantitative alle importazioni di prodotti degli Stati associati, secondo le disposizioni che essi applicano fra di loro, e cioè conformemente al Trattato e alle decisioni di accelerazione intervenute o che dovranno intervenire (articolo 5).

A titolo di reciprocità gli Stati associati eliminano progressivamente, e al più tardi quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, tutte le restrizioni all'importazione dei prodotti originari degli Stati membri (articolo 6, paragrafo 1). Il Protocollo n. 2 fissa, a questo scopo, le modalità di apertura e di ampliamento dei loro contingenti. Gli Stati associati si sono inoltre impegnati a vietare l'introduzione di nuove restrizioni quantitative (articolo 6, paragrafo 2).

Tuttavia, tali disposizioni contengono delle deroghe. Così, ogni Stato associato può mantenere o istituire restrizioni quantitative nel caso in cui i dazi doganali, istituiti o mantenuti conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 3 (e cioè per far fronte alle necessità di sviluppo di uno Stato associato ed ai bisogni della sua industrializzazione), risultino insufficienti, nonché nel caso di difficoltà della sua bilancia dei pagamenti o, per quanto riguarda i prodotti agricoli, a motivo delle

esigenze derivanti da una organizzazione regionale di mercato agricolo esistente (stesso articolo, paragrafo 3). Per contro, l'esistenza negli Stati associati di monopoli di carattere commerciale o, ancora, di meccanismi restrittivi nel settore delle importazioni, non può provocare discriminazioni tra gli Stati membri, né impedire di conseguire gli obiettivi definiti dalla Convenzione in materia di scambi (stesso articolo, paragrafo 4). L'applicazione degli articoli 5 e 6 può essere oggetto di consultazioni tra le Parti in seno al Consiglio di Associazione.

Tali disposizioni lasciano evidentemente impregiudicati le imposizioni di carattere doganale e i divieti o restrizioni delle importazioni o delle esportazioni per motivi, specialmente di ordine pubblico, ecc., a condizione che tali misure non assumano un carattere discriminatorio (articolo 10).

*Disposizioni relative ai prodotti di competenza del Trattato C. E. C. A.*: un regime analogo a quello analizzato nei due paragrafi precedenti si applica ai prodotti di competenza della Comunità europea del Carbone e dell'Acciaio in virtù dell'*Accordo relativo a questi prodotti* firmato contemporaneamente alla Convenzione. Infatti, a questi prodotti non si applicano quelle disposizioni del Trattato che istituisce la C. E. E. riguardanti materie già oggetto di una disposizione del Trattato che istituisce la C. E. C. A.

Per assicurare nei loro confronti il disarmo tariffario previsto dalla Convenzione, l'Accordo summenzionato dispone che i prodotti C. E. C. A. originari dagli Stati associati beneficino, all'importazione negli Stati membri e fin dall'entrata in vigore della Convenzione, dell'eliminazione totale dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente. Ciò non pregiudica l'applicazione delle misure che potrebbero essere prese in applicazione del capitolo del Trattato C. E. C. A. relativo alla politica commerciale (Accordo C. E. C. A., articolo 1). Tali disposizioni hanno per effetto di sottoporre i prodotti C. E. C. A. originari degli Stati associati ad un regime identico a quello che gli Stati membri hanno istituito tra loro per tali prodotti.

D'altronde, gli Stati associati procedono, nei confronti di questi prodotti provenienti dagli Stati membri, alla eliminazione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente, nonché delle restrizioni quantitative, a condizioni e secondo un ritmo analoghi a quelli previsti agli articoli 3, 6, ed eventualmente 13, paragrafo 1 della Convenzione (Accordo C. E. C. A., articolo 2).



Ai fini dell'applicazione di questo Accordo, è istituita una procedura di consultazioni tra gli Stati firmatari (Accordo C. E. C. A., articolo 3).

*Disposizioni relative ad alcuni prodotti agricoli:* un problema particolare è sollevato dal regime dei prodotti originari degli Stati associati, omologhi e concorrenti dei prodotti assoggettati alla politica agricola comune della Comunità. Tale è il caso per esempio del riso, dello zucchero di canna, della manioca, delle arachidi...

La Comunità, nel determinare la propria politica agricola comune (Convenzione, articolo 11), si è impegnata a prendere in considerazione gli interessi degli Stati associati. Il regime di importazione nella Comunità di questi prodotti omologhi e concorrenti dei prodotti europei sarà determinato, previa consultazione del Consiglio di Associazione, dalla Comunità stessa a mano a mano che la politica agricola comune si sviluppa.

*Disposizioni relative alle importazioni di caffè e di banane:* per quanto riguarda il contingente tariffario a beneficio della Repubblica federale di Germania per le importazioni di banane, esso rimane determinato dal Protocollo del 1957, ma gli Stati membri hanno previsto (confronta *Allegato IX all'Atto finale*) che in caso di un aumento della domanda tedesca, l'aumento del contingente sarebbe subordinato ad una consultazione degli Stati associati esportatori.

Per quanto riguarda le importazioni di caffè verde nei Paesi del Benelux, esse sono fissate da un nuovo Protocollo che sostituisce quello del 1957 e che prevede non più come in precedenza un contingente in franchigia, ma l'imposizione sulle quantità importate di un dazio doganale che si ravvicina progressivamente alla tariffa doganale comune. D'altra parte, poiché la riduzione del dazio della tariffa esterna comune sul caffè (articolo 2, paragrafo 2, secondo comma) ha tolto quasi ogni interesse alle disposizioni del Protocollo relativo al contingente di caffè verde a beneficio dell'Italia, quest'ultima ha rinunciato, salvo nel caso che questa riduzione sia rimessa in causa, alla riconduzione a suo profitto di detto Protocollo.

*Disposizioni fiscali:* con una disposizione contenuta nell'articolo 14 e che riprende nel suo contenuto l'articolo 95, paragrafo 1 del Trattato, le Parti Contraenti si impegnano a non adottare alcuna discriminazione diretta o indiretta, mediante tasse interne, tra i propri prodotti e i prodotti originari delle altre Parti Contraenti.

*Diritto di stabilimento e servizi:* nel regime del 1957 il diritto di stabilimento era disciplinato dalle disposizioni generali del Trattato di Roma (articoli da 52 a 58). Era anche prevista l'applicazione di tali disposizioni ai P. T. O. M. salve restando le disposizioni particolari prese in virtù dell'articolo 8 della « Convenzione d'applicazione » (questo articolo prevedeva che in ciascun P. T. O. M. il diritto di stabilimento sarebbe stato progressivamente esteso ai cittadini degli Stati membri della C. E. E. diversi da quello che aveva relazioni particolari con tale Paese o territorio).

Questi due gruppi di disposizioni furono istituiti l'uno per facilitare lo stabilimento dei cittadini dei P. T. O. M. negli Stati membri, grazie all'inclusione (nel Titolo I del « Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento ») tra i « beneficiari » delle misure da prendersi, anche dei cittadini dei Paesi e Territori di Oltremare; l'altro per facilitare lo stabilimento nei Territori d'Oltremare dei cittadini degli Stati membri, mediante « Direttive sulle modalità di applicazione progressiva del diritto di stabilimento nei Paesi e Territori d'Oltremare e nei dipartimenti francesi di oltremare », adottate dal Consiglio della Comunità il 23 novembre 1959 (*Gazzetta Ufficiale della Comunità europea* del 10 febbraio 1960).

La Convenzione contiene varie disposizioni che modificano questo regime. Innanzi tutto essa ha per oggetto — secondo definizioni analoghe a quelle del Trattato di Roma (vedi articoli 31 e 32 della Convenzione, analoghi agli articoli 52 e 60 del Trattato) — non soltanto il diritto di stabilimento *ma anche la libera prestazione dei servizi*.

Inoltre contiene una norma che fissa nel contempo i diritti di cittadini e società (le quali ultime sono definite nell'articolo 33 della Convenzione come nell'articolo 58, capoverso 2, del Trattato di Roma e nel « Programma generale per l'abolizione delle restrizioni alla libertà di stabilimento ») degli Stati membri negli Stati associati e, reciprocamente, prevede che tali diritti non possano essere esercitati in uno Stato associato per un'attività determinata a favore di cittadini e società di uno Stato membro che non conceda, a sua volta, per la stessa attività, vantaggi ai cittadini e società di tale Stato associato (Convenzione, articolo 29, capoverso 3).

Una terza importante disposizione (Convenzione articolo 34) riconosce al Consiglio di Associazione, onde applicare la disposizione

sopra indicata, il potere di fissare norme obbligatorie per gli Stati firmatari che (in applicazione dell'articolo 44 della Convenzione) debbono introdurre nella loro legislazione nazionale ogni provvedimento necessario alla sua esecuzione.

Queste due categorie di norme debbono essere precisate: a favore dei cittadini e società degli Stati membri (*stabilimento in direzione Europa-Africa*), è previsto che i cittadini e le società di tutti gli Stati membri siano messi, negli Stati associati, su un piano di parità. Tale risultato dovrà essere raggiunto gradualmente, ed al più tardi, tre anni dopo l'entrata in vigore della Convenzione (Convenzione, articolo 29, capoverso 1).

Due disposizioni complementari estendono questo diritto dei cittadini e delle società degli Stati membri. Infatti, nel caso in cui uno Stato associato accordi ai cittadini e alle società di uno Stato terzo un trattamento più favorevole di quello riservato ai cittadini e alle società degli Stati membri, i cittadini e le società di questi ultimi hanno diritto allo stesso trattamento, eccetto quando derivi da un Accordo regionale; questa disposizione ha lo scopo di non intralciare la conclusione di convenzioni di stabilimento interafricane (Convenzione, articolo 30). Inoltre i cittadini e le società debbono continuare a beneficiare delle misure già prese in applicazione del Trattato; ciò ha particolarmente l'effetto d'obbligare gli Stati associati a proseguire nell'eliminazione prevista dalle direttive del 23 novembre 1957 (come risulta dalla prima frase dell'articolo 29, capoverso 1, della Convenzione).

Tale diritto dei cittadini e delle società di tutti gli Stati membri ad essere messi su un piano di parità presenta tuttavia un'eccezione: il Consiglio di Associazione può infatti dispensarne uno Stato associato per un periodo e per un'attività determinati (Convenzione, articolo 29, capoverso 2).

Infine, il diritto dei cittadini e delle società degli Stati membri ad un trattamento senza discriminazioni è condizionato, nella sua applicazione, dall'intervento della clausola di reciprocità (articolo 29, capoverso 3), nel caso in cui lo Stato membro, i cui cittadini reclamino detto trattamento, non accordi un diritto analogo ai cittadini degli Stati associati (*stabilimento in direzione Africa-Europa*). Effettivamente, il diritto di stabilimento in uno Stato associato può venir soppresso per una attività determinata, per i cittadini e le società di uno Stato membro, nel caso in cui tale Stato membro si rifiuti di accordare per

questa stessa attività vantaggi della stessa natura ai cittadini e alle società dello Stato associato in questione.

Si potrebbe ritenere senza dubbio che quest'ultima clausola abbia l'effetto di subordinare interamente l'applicazione del diritto di stabilimento negli Stati associati a misure che accordino certi diritti di stabilimento negli Stati membri a cittadini degli Stati associati. In pratica, l'articolo 34 della Convenzione, prevedendo che il Consiglio di Associazione adotterà le decisioni necessarie per l'esecuzione delle disposizioni concernenti il diritto di stabilimento e i servizi, consente che entrambe le parti prendano i provvedimenti necessari, sulla base di concessioni reciproche e gradualmente.

*Pagamenti e movimenti di capitali:* le altre disposizioni del Titolo III della Convenzione (articoli da 35 a 38) riguardano i pagamenti ed i capitali. Esse costituiscono un'innovazione rispetto al regime del 1957, in quanto né la « Parte Quarta » del Trattato né la « Convenzione d'applicazione » contenevano disposizioni in materia. Il loro inserimento nella nuova Convenzione avrà l'effetto d'estendere ai S. A. M. A. disposizioni analoghe — anche se meno complete — a quelle vigenti tra Stati membri, in base degli articoli 67 e seguenti del Trattato di Roma.

L'articolo 35 della Convenzione concerne i pagamenti correnti: gli Stati firmatari si impegnano a liberalizzarli *nella misura* in cui le relative transazioni siano esse stesse liberalizzate in applicazione della Convenzione. Inoltre, essi si sono impegnati a sforzarsi di procedere verso una *più completa* liberalizzazione di tali pagamenti, nella misura in cui ciò sia ad essi consentito dalla loro situazione economica generale e della loro bilancia dei pagamenti (Allegato II all'Atto finale).

#### LE ISTITUZIONI DELL'ASSOCIAZIONE.

La nuova Convenzione di Associazione prevede un sistema istituzionale che costituisce una novità rispetto al regime del 1957. Infatti, per tener conto del conseguimento della indipendenza da parte degli Stati associati, era necessario istituire istanze paritetiche in cui le Parti Contraenti, su un piede di perfetta eguaglianza, potessero manifestare la loro volontà e definire in comune le loro relazioni.

Le Istituzioni dell'Associazione (Convenzione, articolo 39), sono le seguenti: il Consiglio di Associazione, assistito dal Comitato

di Associazione; la Conferenza Parlamentare dell'Associazione; la Corte Arbitrale dell'Associazione. Inoltre, ma senza che sia stato istituito un organo consultivo a carattere professionale, il Consiglio di Associazione può fare qualsiasi raccomandazione per agevolare i contatti fra la Comunità e i rappresentanti degli interessi professionali degli Stati associati (Convenzione, articolo 52).

Il *Consiglio di Associazione* è composto dei membri del Consiglio della Comunità e di membri della Commissione, da una parte, e di un membro di ciascuno Stato associato, dall'altra. Ogni membro del Consiglio di Associazione può farsi rappresentare in caso di impedimento, da un supplente che esercita tutti i diritti del membro titolare. Il *quorum* è costituito dalla metà dei membri del Consiglio della Comunità, da un membro della Commissione, e dalla metà dei membri titolari rappresentanti i Governi degli Stati associati (Convenzione, articolo 40). La presidenza è esercitata a turno da un membro del Consiglio della C. E. E. e da un membro del Governo di uno Stato associato; il ritmo di avvicendamento dovrà essere determinato dal regolamento interno del Consiglio di Associazione (Convenzione, articolo 41). Il Consiglio di Associazione si pronuncia di comune accordo tra la Comunità, da un lato, e gli Stati associati dall'altro, vale a dire all'unanimità; la Comunità e gli Stati associati determinano, ciascuno con un Protocollo interno, le modalità di formazione della rispettiva posizione (Convenzione, articolo 43). A tale scopo gli Stati membri hanno stipulato «l'Accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della Convenzione di Associazione», e in particolare l'articolo 1.

Il Consiglio di Associazione dispone del potere di decisione nei casi previsti dalla Convenzione. Si tratta di situazioni in numero limitato e di cui gli articoli 12, paragrafo 3 (per l'organizzazione di procedura d'informazione e di consultazione), 34 (per il diritto di stabilimento) ed il Protocollo n. 3 (per la definizione dei prodotti originari) costituiscono le principali applicazioni, ma non le sole (vedasi anche l'articolo 4, paragrafo 2, l'articolo 27, l'articolo 29, capoverso 2, l'articolo 51, paragrafi 2 e 5, l'articolo 57, paragrafi 3 e 4 e l'articolo 1, capoverso 2 del Protocollo n. 2). Queste decisioni sono obbligatorie per le Parti Contraenti che hanno l'obbligo di adottare le misure interne necessarie per la loro esecuzione (Convenzione, articolo 44, capoverso 1°). Il Consiglio di

Associazione può inoltre formulare qualsiasi risoluzione, raccomandazione o parere che ritenga opportuni (Convenzione, articolo 44, capoverso 2°). Il Consiglio di Associazione deve inoltre esaminare periodicamente i risultati del regime di Associazione (Convenzione, articolo 44, capoverso 3°). È infine competente per l'esame in prima istanza delle vertenze sull'interpretazione o l'applicazione della Convenzione (Convenzione, articolo 51, paragrafo 1°).

Il Consiglio di Associazione è assistito nell'adempimento del suo compito da un *Comitato di Associazione* composto di un rappresentante di ogni Stato membro e di un rappresentante della Commissione da una parte, e di un rappresentante di ogni Stato associato, dall'altra (Convenzione, articolo 45). Questo Comitato è presieduto dal rappresentante dello Stato che assume la presidenza del Consiglio di Associazione. Il Comitato di Associazione dovrebbe svolgere un ruolo effettivo di primo piano, in quanto il Consiglio di Associazione deve riunirsi solo una volta all'anno, salvo casi eccezionali. Perciò la Convenzione concede la facoltà al Consiglio di Associazione di determinare la competenza del Comitato per garantire soprattutto la continuità della cooperazione necessaria al buon funzionamento dell'Associazione. Essa consente inoltre, ove occorra, che sia delegata al Comitato una parte dei poteri del Consiglio (Convenzione, articolo 47). Il Comitato, che deve riferire al Consiglio sulle attività svolte, in particolare su quelle che sono state oggetto di una delega di competenza, ha anche il potere di presentare al Consiglio di Associazione ogni utile proposta (Convenzione, articolo 48).

Il *Segretariato del Consiglio di Associazione e del Comitato di Associazione* si svolgerà su base paritetica alle condizioni previste dal regolamento interno del Consiglio di Associazione (Convenzione, articolo 49).

La *Conferenza Parlamentare dell'Associazione*, composta su base paritetica di membri del Parlamento europeo e di membri dei Parlamenti degli Stati associati, si riunisce una volta all'anno.

Il Consiglio di Associazione le presenta una relazione di attività. La Conferenza, che è preparata da una Commissione paritetica, vota risoluzioni sulle materie concernenti l'Associazione.

Essa designa il proprio Presidente e l'ufficio di presidenza e stabilisce il proprio regolamento interno (Convenzione, articolo 50).

L'istituzionalizzazione di detta Conferenza conferma la cooperazione che si è già stabilita su iniziativa del Parlamento europeo, tra quest'ultimo e i Parlamenti degli Stati associati, i cui lavori hanno costituito un positivo contributo al rinnovo dell'Associazione.

La Corte Arbitrale dell'Associazione è competente a risolvere ogni vertenza che sia sorta sull'interpretazione o l'applicazione della Convenzione, tra uno o più Stati membri o la Comunità, da una parte, ed uno o più Stati associati, dall'altra, e che non sia stata risolta in via amichevole dal Consiglio di Associazione (Convenzione, articolo 51). Le Parti possono tuttavia convenire un altro modo di soluzione.

La Corte è composta di cinque membri: un Presidente e quattro giudici, tutti nominati dal Consiglio di Associazione. Due giudici sono nominati su presentazione del Consiglio della C. E. E., gli altri due su presentazione degli Stati associati. Il Consiglio di Associazione nomina con la stessa procedura quattro supplenti per i giudici. Gli Stati membri hanno comunicato agli Stati associati che la Comunità avrebbe proposto la designazione del Presidente della Corte di Giustizia delle Comunità europee quale Presidente della Corte Arbitrale.

Le decisioni della Corte sono obbligatorie per le Parti in causa che devono adottare le misure necessarie per la loro esecuzione.

La Corte Arbitrale deve essere munita di uno statuto, che sarà stabilito dal Consiglio di Associazione su proposta della Corte Arbitrale, e di un regolamento di procedura che sarà stabilito dalla Corte stessa.

Era impossibile attribuire alla Corte Arbitrale la competenza a risolvere le vertenze sorte tra gli Stati membri, tra uno Stato membro e un'Istituzione della Comunità o tra Istituzioni della Comunità e relative all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione, dei suoi Protocolli e degli Accordi interni. La competenza per tali vertenze è stata perciò attribuita alla Corte di Giustizia delle Comunità europee (Accordo interno di procedura, articolo 7).

#### DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI.

Tre articoli della Convenzione devono essere considerati con particolare attenzione.

A norma del primo di questi articoli, i trattati, le convenzioni, gli accordi o le intese fra uno o più Stati membri e fra uno o più Stati associati non devono essere d'ostacolo all'applicazione delle disposizioni della

Convenzione (Convenzione, articolo 54). Per verificare l'osservanza di questa disposizione, l'Accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della Convenzione contempla, all'articolo 4, un obbligo per gli Stati membri di comunicare al Consiglio della Comunità i trattati, gli accordi o le intese che riguardino talune materie trattate nella Convenzione. A richiesta di uno Stato membro o della Commissione, può allora aver luogo un dibattito in seno al Consiglio su detti trattati, convenzioni, accordi o intese (Accordo interno, articolo 4).

Si è detto che nei confronti del Congo (Léopol) e del Togo, i quali, in base ad obblighi internazionali loro applicabili all'entrata in vigore del Trattato, hanno un regime di importazione detto della « porta aperta », che esclude ogni trattamento preferenziale e che, di conseguenza, non potevano assumere l'obbligo della reciprocità di cui all'articolo 3 della Convenzione, la Comunità ha accettato, in via provvisoria, di applicare — senza pretendere inizialmente contropartite — l'insieme delle disposizioni della Convenzione e segnatamente le misure di riduzione delle tariffe doganali (Convenzione, articolo 2), di liberazione dei contingenti (Convenzione, articolo 5) e il regime particolare ai prodotti agricoli (Convenzione, articolo 11). Tuttavia, la loro situazione deve essere riesaminata tre anni dopo l'entrata in vigore della Convenzione (Convenzione, articolo 61).

Le condizioni di adesione e di associazione di un altro Stato alla Comunità sono oggetto dell'articolo 58, secondo cui il Consiglio di Associazione viene soltanto informato di qualsiasi domanda di adesione o di associazione. (Convenzione, articolo 58, paragrafo 1). Tuttavia, qualsiasi domanda di associazione alla Comunità di uno Stato la cui struttura economica e la cui produzione siano paragonabili a quelle degli Stati associati, viene inoltre, in seguito ad un primo esame da parte della Comunità, sottoposta al Consiglio di Associazione e forma oggetto di consultazioni (Convenzione, articolo 58, paragrafo 2). I negoziati tra la Comunità e tale Stato possono portare alla conclusione di un accordo di associazione che prevede l'accessione di questo Stato alla Convenzione; la Comunità e gli Stati membri possono, senza dover chiedere nuovamente il parere degli Stati associati, decidere in tal senso e il nuovo Stato associato gode quindi degli stessi diritti ed è sottoposto (salvo possibili differimenti) agli stessi obblighi degli Stati associati origina-

riamente firmatari della Convenzione. Tale accessione alla Convenzione non può tuttavia avere l'effetto di diminuire l'ammontare di 730 milioni di unità di conto di cui beneficino i diciotto Stati associati firmatari a norma delle disposizioni relative alla cooperazione tecnica e finanziaria (articolo 58, paragrafo 3).

D'altronde, gli Stati membri hanno convenuto una « dichiarazione d'intenzioni » in virtù della quale, essi, « consapevoli dell'importanza dello sviluppo della cooperazione e degli scambi interafricani e desiderando di manifestare la loro volontà di cooperazione sulla base di una completa eguaglianza e di relazioni amichevoli nel rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite, si dichiarano disposti a cercare, in uno spirito favorevole, mediante negoziati con i Paesi terzi che ne facciano richiesta e la cui struttura economica e la cui produzione siano paragonabili a quelle degli Stati associati, la conclusione di accordi che possano condurre ad una delle seguenti formule: accessione alla Convenzione secondo la procedura dell'articolo 58 della Convenzione stessa, accordo di associazione che comporti diritti ed obblighi reciproci, in particolare nel settore degli scambi commerciali, accordo commerciale per facilitare e sviluppare gli scambi tra la Comunità e questi Paesi ».

Altre disposizioni riguardano l'estensione geografica e la durata di applicazione della Convenzione: la Convenzione si applicherà al territorio europeo degli Stati membri da una parte, e al territorio degli Stati associati, (a tale riguardo, occorre rilevare che essa si applicherà a taluni territori annessi alla Somalia e al Camerun al momento dell'indipendenza di tali Stati o posteriormente) dall'altra; inoltre, il Titolo I (Scambi commerciali) si applica alle relazioni tra gli Stati associati e i dipartimenti francesi d'oltremare (Convenzione, articolo 55).

L'entrata in vigore della Convenzione è subordinata alla sua conclusione da parte della Comunità, alla sua ratifica da parte dei sei Stati membri e di almeno quindici degli Stati associati (Convenzione, articolo 57, paragrafo 1). Se, verificandosi questa triplice condizione, uno degli Stati associati non avesse ancora proceduto alla ratifica, esso disporrebbe per procedere alla ratifica, di un termine di 12 mesi, di cui può chiedere la proroga a 18 mesi (articolo 57, paragrafo 2). Lo Stato che ratifica a queste condizioni, riconosce sin d'ora la validità di tutte le decisioni prese dagli organi dell'Associazione tra la data di entrata in vigore della Convenzione e la data in cui questa diventerà applicabile nei suoi confronti e si impegna ad eseguire dette decisioni (Convenzione, articolo 37, paragrafo 3); d'altra parte, per tutto questo periodo, detto Stato può inviare osservatori alle riunioni degli organi dell'Associazione (Convenzione, articolo 57, paragrafo 4).

La Convenzione è conclusa per una durata di cinque anni a decorrere dalla sua entrata in vigore (Convenzione, articolo 59). Essa può essere denunciata dalla Comunità nei confronti di uno Stato associato o da uno Stato associato nei confronti della Comunità con un preavviso di sei mesi (Convenzione, articolo 62). Un anno prima della scadenza della Convenzione, le Parti contraenti esaminano le disposizioni che potrebbero essere previste per un nuovo periodo; il Consiglio di Associazione prende eventualmente le misure transitorie necessarie sino all'entrata in vigore della nuova Convenzione (Convenzione, articolo 60).

Infine, altre clausole riguardano la procedura per la conclusione della Convenzione da parte della Comunità (articolo 56), i Protocolli allegati alla Convenzione (Convenzione, articolo 63), le lingue di redazione e il deposito della Convenzione (Convenzione, articolo 64).

## DISEGNO DI LEGGE

### ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali relativi all'Associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati Africani e Malgascio associati a tale Comunità, conclusi a Yaoundè il 20 luglio 1963:

a) Convenzione di Associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati Africani e Malgascio associati a tale Comunità, con Accordo e Protocolli allegati ed Atto finale;

b) Accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della Convenzione di Associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati Africani e Malgascio;

c) Accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità;

d) Protocollo relativo all'importazione di caffè verde nei Paesi del Benelux.

### ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dal giorno della loro entrata in vigore in conformità all'articolo 57 della Convenzione di cui alla lettera a) dell'articolo 1.

### ART. 3.

Il Governo è autorizzato, fino alla scadenza prevista dall'articolo 59 della Convenzione di Associazione, ad emanare, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti nella Convenzione e negli Accordi indicati nell'articolo 1 della presente legge, le norme necessarie per dare esecuzione agli obblighi derivanti dalla Convenzione e dagli Accordi stessi.

### ART. 4.

Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge, dell'importo di lire 62.500.000.000, da ripartire in parti uguali in cinque esercizi finanziari a decorrere da quello in cui entreranno in vigore gli Accordi di cui all'articolo 3, si provvede, per l'esercizio finanziario 1963-64, con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**CONVENZIONE DI ASSOCIAZIONE FRA LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA  
E GLI STATI AFRICANI E MALGASCIO ASSOCIATI A TALE COMUNITÀ**

TITOLO I. — Scambi commerciali.

TITOLO II. — Cooperazione finanziaria e tecnica.

TITOLO III. — Diritto di stabilimento, servizi, pagamenti e capitali.

TITOLO IV. — Le Istituzioni dell'Associazione.

TITOLO V. — Disposizioni generali e finali.

ALLEGATO ALLA CONVENZIONE.

**PROTOCOLLI**

PROTOCOLLO 1. — relativo all'applicazione dell'articolo 3 della Convenzione di Associazione.

PROTOCOLLO 2. — relativo all'applicazione dell'articolo 6 della Convenzione di Associazione.

PROTOCOLLO 3. — relativo al concetto di « prodotti originari » per l'applicazione della Convenzione di Associazione.

PROTOCOLLO 4. — relativo all'azione delle Alte Parti contraenti per quanto riguarda i reciproci interessi in particolare per i prodotti tropicali.

PROTOCOLLO 5. — relativo alla gestione degli aiuti finanziari.

PROTOCOLLO 6. — relativo alle spese di funzionamento delle Istituzioni dell'Associazione.

PROTOCOLLO 7. — relativo al valore dell'unità di conto.

**ACCORDO RELATIVO AI PRODOTTI DI COMPETENZA DELLA COMUNITÀ EUROPEA  
DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO**

**ATTO FINALE**

**ACCORDO INTERNO RELATIVO AI PROVVEDIMENTI DA PRENDERE E ALLE PROCEDURE DA SEGUIRE PER L'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE DI ASSOCIAZIONE TRA LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA E GLI STATI AFRICANI E MALGASCIO ASSOCIATI A TALE COMUNITÀ**

**ACCORDO INTERNO RELATIVO AL FINANZIAMENTO E ALLA GESTIONE DEGLI AIUTI DELLA COMUNITÀ**

**PROTOCOLLO RELATIVO ALLE IMPORTAZIONI DI CAFFÈ VERDE  
NEI PAESI DEL BENELUX**

## CONVENZIONE DI ASSOCIAZIONE FRA LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA E GLI STATI AFRICANI E MALGASCIO ASSOCIATI A TALE COMUNITÀ

Sua Maestà il Re dei Belgi,  
Il Presidente della Repubblica federale di Germania,  
Il Presidente della Repubblica Francese,  
Il Presidente della Repubblica Italiana,  
Sua Altezza Reale la Granduchessa del Lussemburgo,  
Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,

Parti Contraenti del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957, in appresso denominato il Trattato, ed i cui Stati sono in appresso denominati Stati membri,

e il Consiglio della Comunità Economica Europea,  
da una parte, e

Il Presidente della Repubblica dell'Alto Volta,  
Sua Maestà il Mwami del Burundi,  
Il Presidente della Repubblica federale del Camerun,  
Il Presidente della Repubblica Centrafricana,  
Il Presidente della Repubblica del Ciad,  
Il Presidente della Repubblica del Congo (Brazzaville),  
Il Presidente della Repubblica del Congo (Léopoldville),  
Il Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio,  
Il Presidente della Repubblica del Dahomey,  
Il Presidente della Repubblica del Gabon,  
Il Presidente della Repubblica Malgascia,  
Il Capo di Stato, Presidente del Consiglio di Governo della Repubblica del Mali,  
Il Presidente della Repubblica Islamitica di Mauritania,  
Il Presidente della Repubblica del Niger,  
Il Presidente della Repubblica del Ruanda,  
Il Presidente della Repubblica del Senegal,  
Il Presidente della Repubblica Somala,  
Il Presidente della Repubblica del Togo,

i cui Stati sono in appresso denominati Stati associati,  
dall'altra parte,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,  
Riaffermando quindi la volontà di mantenere la loro Associazione,  
Desiderando manifestare la reciproca volontà di cooperare su un piano di completa eguaglianza e di relazioni amichevoli nel rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite,  
Decisi a sviluppare le relazioni economiche tra gli Stati associati e la Comunità,  
Risolti a proseguire in comune gli sforzi volti al progresso economico, sociale e culturale dei loro paesi;

Solleciti di agevolare la diversificazione dell'economia e l'industrializzazione degli Stati associati onde permettere loro di rafforzare l'equilibrio e l'indipendenza delle loro economie,  
Consapevoli dell'importanza dello sviluppo della cooperazione e degli scambi interafricani nonché delle relazioni economiche internazionali,

Hanno deciso di concludere una nuova Convenzione di Associazione tra la Comunità e gli Stati associati

e a questo effetto hanno designato come plenipotenziari:

*Sua Maestà il Re dei Belgi:*

S. E. HENRI FAYAT, Ministro, Aggiunto agli Affari Esteri

*Il Presidente della Repubblica Federale di Germania:*

S. E. WALTER SCHEEL, Ministro della Cooperazione Economica



*Il Presidente della Repubblica Francese:*

S. E. RAYMOND TRIBOULET, Ministro della Cooperazione

*Il Presidente della Repubblica Italiana:*

S. E. EMILIO COLOMBO, Ministro del Tesoro

*Sua Altezza Reale la Granduchessa del Lussemburgo:*

S. E. EUGENE SCHAUS, Ministro degli Affari Esteri e del Commercio Estero

*Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi:*

S. E. JOSEPH LUNS, Ministro degli Affari Esteri

*Il Consiglio della Comunità Economica Europea:*

S. E. JOSEPH LUNS, Presidente in carica del Consiglio della C. E. E.

S. E. WALTER HALLSTEIN, Presidente della Commissione della C. E. E.

*Il Presidente della Repubblica dell'Alto Volta:*

S. E. MOISE TRAORE, Ministro dell'Economia Nazionale

*Sua Maestà il Mwami del Burundi:*

S. E. LORGIO NIMUBONA, Ministro degli Affari Esteri

*Il Presidente della Repubblica Federale del Camerun:*

S. E. VICTOR KANGA, Ministro dell'Economia Nazionale

*Il Presidente della Repubblica Centrafricana:*

S. E. JEAN CHRISTOPHE MACKPAYEN, Ministro degli Affari Esteri

*Il Presidente della Repubblica del Ciad:*

S. E. MAURICE NGANGTAR, Ministro degli Affari Esteri

*Il Presidente della Repubblica del Congo (Brazzaville):*

S. E. VICTOR SATHOUD, Ministro del Piano

*Il Presidente della Repubblica del Congo (Leopoldville):*

S. E. MARCEL LENGEMA, Segretario di Stato agli Affari Esteri

*Il Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio:*

S. E. LAMBERT AMON TANOI, Ministro dell'Educazione Nazionale, Ministro, *ad interim*, delle Finanze

*Il Presidente della Repubblica del Dahomey:*

S. E. APLOGAN, Segretario di Stato agli Affari Africani

*Il Presidente della Repubblica del Gabon:*

S. E. ANDRÉ-GUSTAVE ANGUILE, Ministro di Stato dell'Economia

*Il Presidente della Repubblica Malgascia:*

S. E. ALFRED RAMANGASOAVINA, Guardasigilli, Ministro della Giustizia

*Il Capo di Stato, Presidente del Consiglio di Governo della Repubblica del Mali:*

S. E. JEAN-MARIE KONE, Ministro di Stato incaricato del Piano

*Il Presidente della Repubblica Islamitica di Mauritania:*

S. E. MOHAMMED SIDI, Ministro degli Affari Esteri

*Il Presidente della Repubblica del Niger:*

S. E. IKHIA ZODI, Ministro degli Affari Africani

*Il Presidente della Repubblica del Ruanda:*

S. E. CALLIXTE HABAMENSHI, Ministro degli Affari Esteri

*Il Presidente della Repubblica del Senegal:*

S. E. DJIME MOMAR GUEYE, Ambasciatore, Rappresentante presso la C. E. E.

*Il Presidente della Repubblica Somalia:*

S. E. ALI OMAR SCEGO, Ambasciatore, Rappresentante presso la C. E. E.

*Il Presidente della Repubblica del Togo:*

S. E. JEAN AGBEMEGNAN, Ministro del Commercio e dell'Industria

I quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, Hanno convenuto le disposizioni seguenti:

## TITOLO I.

**SCAMBI COMMERCIALI**

## ARTICOLO 1.

Al fine di promuovere l'aumento degli scambi tra gli Stati associati e gli Stati membri, di rafforzare le loro relazioni economiche e l'indipendenza economica degli Stati associati e di contribuire in tal modo allo sviluppo del commercio internazionale, le Alte Parti Contraenti hanno convenuto di adottare le disposizioni seguenti intese a regolare le reciproche relazioni commerciali.

## CAPITOLO I.

**DAZI DOGANALI E RESTRIZIONI QUANTITATIVE**

## ARTICOLO 2.

1. — I prodotti originari degli Stati associati beneficiano, all'importazione negli Stati membri, dell'eliminazione progressiva dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente a tali dazi che viene operata fra gli Stati membri conformemente alle disposizioni degli articoli 12, 13, 14, 15 e 17 del Trattato ed alle decisioni di accelerazione del ritmo di attuazione degli obiettivi del Trattato intervenute o che dovranno intervenire.

2. — Tuttavia, fin dall'entrata in vigore della Convenzione, gli Stati membri aboliscono i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente a tali dazi che essi applicano ai prodotti originari degli Stati associati riportati nell'Allegato della presente Convenzione.

Nello stesso tempo, gli Stati membri applicano alle importazioni di detti prodotti provenienti dai paesi terzi i dazi della tariffa doganale comune della Comunità.

3. — Le importazioni di caffè verde nei paesi del Benelux e le importazioni di banane nella Repubblica federale di Germania, provenienti dai paesi terzi, sono effettuate alle condizioni stabilite rispettivamente, per il caffè verde, dal Protocollo concluso tra gli Stati membri in data odierna e, per le banane, dal Protocollo concluso il 25 marzo 1957 tra gli Stati membri, nonché dalla Dichiarazione allegata alla presente Convenzione.

4. — L'applicazione delle disposizioni del presente articolo non pregiudica il regime che sarà riservato a taluni prodotti agricoli in virtù delle disposizioni dell'articolo 11 della presente Convenzione.

5. — A richiesta di uno Stato associato hanno luogo consultazioni in seno al Consiglio di Associazione sulle condizioni d'applicazione del presente articolo.

## ARTICOLO 3.

1. — Ogni Stato associato accorda lo stesso trattamento tariffario ai prodotti originari di tutti gli Stati membri; gli Stati associati che non applicano ancora tale norma all'entrata in vigore della Convenzione devono ad essa conformarsi entro i sei mesi successivi.

2. — I prodotti originari degli Stati membri fruiscono in ciascuno Stato associato, alle condizioni stabilite nel Protocollo n. 1 allegato alla presente Convenzione, dell'eliminazione graduale dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente a tali dazi che ciascuno Stato associato applica all'importazione di detti prodotti nel suo territorio.

Tuttavia, ciascuno Stato associato può mantenere e istituire dazi doganali e tasse di effetto equivalente a tali dazi che rispondano alle necessità del suo sviluppo e ai bisogni della sua industrializzazione o che abbiano per scopo di alimentare il suo bilancio.

I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente a tali dazi che gli Stati associati riscuotono in conformità del comma precedente, nonché le modifiche che essi possono apportare a tali dazi e tasse alle condizioni previste nel Protocollo n. 1, non devono provocare, *de jure* o *de facto*, una discriminazione diretta o indiretta fra gli Stati membri.

## IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

3. — A richiesta della Comunità e secondo le modalità previste nel Protocollo n. 1, hanno luogo consultazioni, in seno al Consiglio di Associazione, sulle condizioni d'applicazione del presente articolo.

## ARTICOLO 4.

1. — Qualora uno Stato associato riscuota dazi all'esportazione sui propri prodotti destinati agli Stati membri, tali dazi non devono provocare, *de jure* o *de facto*, una discriminazione diretta o indiretta tra gli Stati membri e non possono essere superiori a quelli applicati ai prodotti destinati allo Stato terzo più favorito.

2. — Fatta salva l'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2 della presente Convenzione, il Consiglio di Associazione prende le misure appropriate qualora l'applicazione di tali dazi turbi seriamente le condizioni di concorrenza.

## ARTICOLO 5.

1. — Per quanto riguarda l'eliminazione delle restrizioni quantitative, gli Stati membri applicano alle importazioni dei prodotti originari degli Stati associati le corrispondenti disposizioni del Trattato e le decisioni di accelerazione del ritmo di attuazione degli obiettivi del Trattato intervenute o che dovranno intervenire e che vengono applicate nelle reciproche relazioni.

2. — A richiesta di uno Stato associato, hanno luogo consultazioni, in seno al Consiglio di Associazione, sulle condizioni d'applicazione del presente articolo.

## ARTICOLO 6.

1. — Gli Stati associati sopprimono, al più tardi quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, tutte le restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti originari degli Stati membri, nonché tutte le misure di effetto equivalente. Tale soppressione avviene progressivamente alle condizioni stabilite dal Protocollo n. 2 allegato alla presente Convenzione.

2. — Gli Stati associati si astengono dall'introdurre nuove restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente all'importazione dei prodotti originari degli Stati membri.

3. — Se le misure previste dall'articolo 3 risultano insufficienti per far fronte alle necessità del loro sviluppo e ai bisogni della loro industrializzazione, o in caso di difficoltà nella loro bilancia dei pagamenti ovvero, per quanto riguarda i prodotti agricoli, a motivo delle esigenze derivanti dalle organizzazioni regionali di mercato esistenti, gli Stati associati possono, derogando alle disposizioni dei due paragrafi precedenti e osservando le condizioni stabilite dal Protocollo n. 2, mantenere o istituire restrizioni quantitative per le importazioni dei prodotti originari degli Stati membri.

4. — Gli Stati associati nei quali le importazioni sono di competenza di un monopolio nazionale a carattere commerciale o di un organismo mediante il quale le importazioni sono, *de jure* o *de facto*, direttamente o indirettamente, limitate, controllate, dirette o influenzate, prendono tutte le disposizioni necessarie per conseguire gli obiettivi definiti dal presente Titolo e per eliminare progressivamente qualsiasi discriminazione per quanto riguarda le condizioni dell'approvvigionamento e dello smercio dei prodotti.

Fatta salva l'applicazione del seguente articolo 7, i piani di commercio con l'estero stabiliti dagli Stati associati non possono implicare o causare, *de jure* o *de facto*, una discriminazione diretta o indiretta tra Stati membri.

Le misure prese in applicazione delle disposizioni del presente paragrafo sono comunicate dagli Stati associati interessati al Consiglio di Associazione.

5. — A richiesta della Comunità, hanno luogo consultazioni, in seno al Consiglio di Associazione, sulle condizioni d'applicazione del presente articolo.

## ARTICOLO 7.

Fatte salve le disposizioni particolari proprie del commercio frontaliero, il regime che gli Stati associati applicano, in virtù del presente Titolo, ai prodotti originari degli Stati membri non può in nessun caso essere meno favorevole di quello applicato ai prodotti originari dello Stato terzo più favorito.

ARTICOLO 8.

La presente Convenzione non ostacola il mantenimento e la creazione di unioni doganali o di zone di libero scambio fra Stati associati.

ARTICOLO 9.

La presente Convenzione non ostacola il mantenimento o la creazione di unioni doganali o di zone di libero scambio fra uno o più Stati associati e uno o più paesi terzi, nella misura in cui queste non siano o non si rivelino incompatibili con i principi e le disposizioni della Convenzione.

ARTICOLO 10.

Le disposizioni degli articoli 3, 4 e 6 lasciano impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti e restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata del commercio.

CAPITOLO II.

DISPOSIZIONI RELATIVE A TALUNI PRODOTTI AGRICOLI

ARTICOLO 11.

Nel determinare la propria politica agricola comune la Comunità prende in considerazione gli interessi degli Stati associati per quanto concerne i prodotti omologhi e concorrenti dei prodotti europei. A tal fine hanno luogo consultazioni tra la Comunità e gli Stati associati interessati.

Il regime applicabile all'importazione nella Comunità di tali prodotti, quando essi siano originari degli Stati associati, è determinato, previa consultazione in seno al Consiglio d'Associazione, dalla Comunità stessa mano a mano che questa definisce la propria politica agricola comune.

CAPITOLO III.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA POLITICA COMMERCIALE

ARTICOLO 12.

1. — Per quanto concerne la politica commerciale, le Parti Contraenti convengono di informarsi reciprocamente e, a richiesta di una di esse, di consultarsi ai fini della corretta applicazione della presente Convenzione.

2. — Tali consultazioni riguardano le misure relative agli scambi commerciali con paesi terzi che potrebbero danneggiare gli interessi di una o più Parti Contraenti e particolarmente:

- a) la sospensione, modificazione e abolizione dei dazi doganali,
- b) la concessione di contingenti tariffari a dazio ridotto o nullo, ad eccezione dei contingenti di cui all'articolo 2, paragrafo 3,
- c) l'istituzione, la riduzione o la soppressione di restrizioni quantitative, fatti salvi gli obblighi derivanti per talune Parti Contraenti dalla loro appartenenza al G. A. T. T.

3. — Fin dall'entrata in vigore della presente Convenzione, il Consiglio di Associazione stabilisce la procedura d'informazione e di consultazione relativa all'applicazione del presente articolo.

## CAPITOLO IV.

## CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

## ARTICOLO 13.

1. — Qualora gravi perturbazioni si manifestino in un settore dell'attività economica di uno Stato associato o ne compromettano la stabilità finanziaria con l'estero, questo Stato, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, primo comma e dell'articolo 6, paragrafi 1, 2 e 4, può prendere le necessarie misure di salvaguardia.

Tali misure e le loro modalità d'applicazione sono notificate immediatamente al Consiglio di Associazione.

2. — Qualora gravi perturbazioni si manifestino in un settore dell'attività economica della Comunità o di uno o più Stati membri o ne compromettano la stabilità finanziaria con l'estero e qualora sorgano difficoltà che possano determinare grave perturbazione in una situazione economica regionale, la Comunità può prendere o autorizzare lo Stato o gli Stati membri interessati a prendere, in deroga alle disposizioni degli articoli 2 e 5, le misure necessarie nelle loro relazioni con gli Stati associati.

Tali misure e le loro modalità d'applicazione sono notificate immediatamente al Consiglio di Associazione.

3. — Nell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo si deve dare la precedenza alle misure che turbino il meno possibile il funzionamento dell'Associazione. Tali misure non devono eccedere la portata strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficoltà manifestatesi.

4. — In seno al Consiglio di Associazione si hanno consultazioni sulle misure prese in applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Le consultazioni sulle misure di cui al paragrafo 1 hanno luogo a richiesta della Comunità e quelle sulle misure di cui al paragrafo 2 a richiesta di uno o più Stati associati.

## CAPITOLO V.

## DISPOSIZIONI GENERALI

## ARTICOLO 14.

Fatte salve le disposizioni particolari previste dalla presente Convenzione e specialmente quelle dell'articolo 3, ciascuna Parte Contraente si impegna a non adottare alcuna misura o pratica di natura fiscale interna che instauri direttamente o indirettamente una discriminazione tra i propri prodotti e i prodotti similari originari delle altre Parti Contraenti.

## TITOLO II

## COOPERAZIONE FINANZIARIA E TECNICA

## ARTICOLO 15.

La Comunità partecipa, alle condizioni indicate più oltre, alle misure atte a promuovere e lo sviluppo economico e sociale degli Stati associati mediante uno sforzo complementare a quelli compiuti da tali Stati.

## ARTICOLO 16.

Ai fini di cui all'articolo 15 e per la durata della presente Convenzione un importo globale di 730 milioni di unità di conto è fornito:

a) per 666 milioni di unità di conto dagli Stati membri; questo importo, versato al « Fondo europeo di Sviluppo », qui di seguito denominato il Fondo, è impiegato sino a concorrenza di 620 milioni di unità di conto sotto forma di aiuti non rimborsabili e per il resto sotto forma di prestiti a condizioni speciali;

b) fino a concorrenza di 64 milioni di unità di conto dalla Banca Europea per gli Investimenti, qui di seguito denominata la Banca, sotto forma di prestiti concessi da quest'ultima alle condizioni di cui al Protocollo n. 5 relativo alla gestione degli aiuti finanziari, allegato alla presente Convenzione.

#### ARTICOLO 17.

Alle condizioni contemplate dalla presente Convenzione e dal Protocollo n. 5, l'importo fissato dall'articolo 16 è impiegato:

1. — nel settore degli investimenti economici e sociali,
  - per progetti di infrastruttura economica e sociale,
  - per progetti a carattere produttivo d'interesse generale,
  - per progetti a carattere produttivo e a redditività finanziaria normale,
  - per l'assistenza tecnica che precede, accompagna e segue gli investimenti;
2. — nel settore della cooperazione tecnica generale,
  - per studi sulle prospettive di sviluppo delle economie degli Stati associati,
  - per programmi di formazione del personale dirigente e di formazione professionale;
3. — nel settore degli aiuti per la diversificazione e per la produzione,
  - per azioni destinate essenzialmente a permettere la commercializzazione a prezzi di concorrenza sui mercati della Comunità nel loro insieme, incoraggiando specialmente la razionalizzazione delle colture e dei metodi di vendita e facilitando ai produttori gli adattamenti necessari;
4. — nel settore della regolarizzazione dei corsi,
  - per anticipazioni allo scopo di contribuire ad attenuare le conseguenze delle fluttuazioni temporanee dei prezzi mondiali.

#### ARTICOLO 18.

Gli aiuti non rimborsabili e i prestiti sono destinati:

- a) fino a concorrenza di 500 milioni di unità di conto al finanziamento delle azioni contemplate dall'articolo 17, paragrafi 1 e 2,
- b) fino a concorrenza di 230 milioni di unità di conto al finanziamento delle azioni contemplate dall'articolo 17, paragrafo 3.

#### ARTICOLO 19.

I prestiti della Banca di cui all'articolo 16-b) possono essere accompagnati da abbuono di interessi. Il tasso di questi abbuoni può arrivare al 3 per cento per prestiti di una durata massima di 25 anni.

Gli importi necessari al pagamento degli abbuoni di interessi sono imputati, per tutta la durata dell'esistenza del Fondo, all'importo degli aiuti non rimborsabili di cui all'articolo 16-a).

#### ARTICOLO 20.

1. — La Comunità può concedere sulle disponibilità di tesoreria del Fondo anticipazioni fino a un massimo di 50 milioni di unità di conto per gli interventi contemplati dall'articolo 17, paragrafo 4.

2. — Tali anticipazioni sono concesse alle condizioni fissate dal Protocollo n. 5.

#### ARTICOLO 21.

Per il finanziamento delle azioni contemplate dall'articolo 17 lo Stato associato o il gruppo di Stati associati interessato stabilisce, alle condizioni fissate dal Protocollo n. 5, un fascicolo per ogni progetto o programma per il quale sollecita un concorso finanziario. Trasmette tale fascicolo alla Comunità indirizzandolo alla Commissione.

## ARTICOLO 22.

La Comunità istruisce le domande di finanziamento che le sono presentate in virtù delle disposizioni dell'articolo precedente. Mantiene con gli Stati associati interessati i contatti necessari onde deliberare con piena cognizione di causa sui progetti o programmi che le sono sottoposti. Lo Stato o il gruppo di Stati interessato è informato dell'esito della rispettiva domanda.

## ARTICOLO 23.

Il concorso della Comunità alla realizzazione di taluni progetti o programmi può assumere la forma di partecipazione a finanziamenti ai quali possono contribuire in particolare Stati terzi, organismi finanziari internazionali o autorità e istituti di credito e di sviluppo degli Stati associati o degli Stati membri.

## ARTICOLO 24.

1. — I beneficiari degli aiuti del Fondo sono:

- a) per quanto riguarda gli aiuti non rimborsabili:
- per i progetti di investimenti economici e sociali, gli Stati associati o le persone giuridiche le quali non perseguano principalmente scopi lucrativi, presentino un carattere di interesse generale o sociale e siano sottoposte in questi Stati al controllo del potere pubblico;
  - per i programmi relativi alla formazione del personale dirigente e alla formazione professionale nonché per gli studi economici, i Governi degli Stati associati, gli istituti o organismi specializzati oppure, a titolo eccezionale, i borsisti e i tirocinanti;
  - per gli aiuti alla produzione, i produttori;
  - per gli aiuti alla diversificazione, gli Stati associati, i gruppi di produttori o organismi similari riconosciuti dalla Comunità o, in mancanza di questi ultimi, i produttori stessi;
- b) per quanto riguarda i prestiti a condizioni speciali e gli abbuoni di interessi:
- per i progetti di investimenti economici e sociali, gli Stati associati o le persone giuridiche le quali non perseguano principalmente scopi lucrativi, presentino un carattere di interesse generale o sociale e siano sottoposte in questi Stati al controllo del potere pubblico; oppure, eventualmente, per decisione speciale della Comunità, imprese private;
  - per gli aiuti alla diversificazione, gli Stati associati, i gruppi di produttori o organismi similari riconosciuti dalla Comunità o, in mancanza di questi ultimi, i produttori stessi; ed eventualmente, per decisione speciale della Comunità, le imprese private.
2. — Gli aiuti finanziari non possono essere impiegati per coprire le spese correnti d'amministrazione, di manutenzione e di funzionamento.

## ARTICOLO 25.

Per gli interventi il cui finanziamento è assicurato dal Fondo o dalla Banca la partecipazione alle aggiudicazioni, alle gare d'appalto, ai contratti è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche, cittadine degli Stati membri o degli Stati associati, nonché alle persone giuridiche che abbiano la nazionalità degli Stati membri o degli Stati associati.

## ARTICOLO 26.

L'impiego degli importi destinati al finanziamento di progetti o di programmi, in applicazione delle disposizioni del presente Titolo, deve essere conforme alle destinazioni decise ed avvenire nelle migliori condizioni economiche.

## ARTICOLO 27.

Il Consiglio di Associazione definisce l'orientamento generale della cooperazione finanziaria e tecnica nell'ambito dell'associazione, in base soprattutto ad una relazione annua che gli sottopone l'organo incaricato della gestione degli aiuti finanziari e tecnici della Comunità.

ARTICOLO 28.

La mancata ratifica della presente Convenzione da parte di uno Stato associato, alle condizioni contemplate dall'articolo 57, o la denuncia della Convenzione, in conformità dell'articolo 62, implica per le Parti Contraenti l'obbligo di adeguare l'importo degli aiuti finanziari fissato dagli articoli 16 e 18.

TITOLO III.

**DIRITTO DI STABILIMENTO, SERVIZI, PAGAMENTI E CAPITALI**

ARTICOLO 29.

Fatta salva l'esecuzione delle misure adottate in applicazione del Trattato, i cittadini e le società di tutti gli Stati membri sono messi in ogni Stato associato gradualmente e al più tardi tre anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione su un piano di parità in materia di diritto di stabilimento e di prestazione dei servizi.

Il Consiglio di Associazione può autorizzare uno Stato associato, a richiesta di quest'ultimo, a sospendere per un periodo e per un'attività determinati l'applicazione delle disposizioni del comma precedente.

Tuttavia, i cittadini e le società di uno Stato membro possono beneficiare, per una determinata attività, in uno Stato associato delle disposizioni del primo comma soltanto nella misura in cui lo Stato cui appartengono concede per questa stessa attività vantaggi della stessa natura ai cittadini e alle società dello Stato associato in questione.

ARTICOLO 30.

Nel caso in cui uno Stato associato accordi ai cittadini o alle società di uno Stato, che non sia nè Stato membro della Comunità nè Stato associato ai sensi della presente Convenzione, un trattamento più favorevole di quello derivante per i cittadini o le società degli Stati membri dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo, detto trattamento viene esteso ai cittadini o alle società degli Stati membri, eccetto quanto derivi da accordi regionali.

ARTICOLO 31.

Il diritto di stabilimento ai sensi della presente Convenzione importa, fatte salve le disposizioni sui movimenti di capitali, l'accesso alle attività non salariate e il loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese, in particolare di società, e la creazione di agenzie, succursali o filiali.

ARTICOLO 32.

Ai sensi della presente Convenzione, sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative agli scambi commerciali, al diritto di stabilimento e ai movimenti di capitali. I servizi comprendono, in particolare, attività a carattere industriale, attività di carattere commerciale, attività artigiane e le attività delle libere professioni, escluse le attività salariate.

ARTICOLO 33.

Ai sensi della presente Convenzione, per società si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società cooperative e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro.

Le società di uno Stato membro o di uno Stato associato sono le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro o di uno Stato associato che abbiano la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale in uno Stato membro o in uno Stato associato; tuttavia, nel caso in cui dette società abbiano in uno Stato membro od associato soltanto la sede sociale, la loro attività deve essere connessa in modo effettivo e continuo con l'economia di detto Stato membro o di detto Stato associato.



ARTICOLO 34.

Il Consiglio di Associazione adotta tutte le decisioni necessarie onde favorire l'esecuzione degli articoli da 29 a 33.

ARTICOLO 35.

Ogni Stato firmatario si impegna ad autorizzare, entro i limiti della propria competenza in materia, i pagamenti relativi agli scambi di merci, di servizi e di capitali e ai salari, nonché il trasferimento di questi pagamenti nello Stato membro o nello Stato associato in cui risiede il creditore o il beneficiario nella misura in cui la circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone sia liberalizzata in applicazione della presente Convenzione.

ARTICOLO 36.

Durante tutta la durata dei prestiti e delle anticipazioni di cui ai capitoli III, IV e V del Protocollo n. 5, gli Stati associati si impegnano a mettere a disposizione dei debitori le divise necessarie al pagamento degli interessi e all'ammortamento dei prestiti concessi per i progetti da realizzare sul loro territorio nonché al rimborso delle anticipazioni concesse alle casse di stabilizzazione.

ARTICOLO 37.

1. — Gli Stati associati cercano di non introdurre nuove restrizioni di cambio concernenti il regime degli investimenti e i pagamenti correnti relativi ai movimenti di capitali che ne risultano quando sono effettuati da persone residenti negli Stati membri e cercano altresì di non rendere più restrittive le regolamentazioni esistenti.

2. — Gli Stati associati, nella misura necessaria alla realizzazione degli obiettivi della presente Convenzione, si impegnano a trattare su un piano di parità, al più tardi il 1° gennaio 1965, i cittadini e le società degli Stati membri per quanto riguarda gli investimenti da essi effettuati a decorrere dall'entrata in vigore della Convenzione nonché i movimenti di capitali che ne risultano.

ARTICOLO 38.

Il Consiglio di Associazione formula qualsiasi utile raccomandazione alle Parti Contraenti circa l'applicazione degli articoli 35, 36 e 37.

TITOLO IV.

**LE ISTITUZIONI DELL'ASSOCIAZIONE**

ARTICOLO 39.

Le Istituzioni dell'Associazione sono:

- il Consiglio di Associazione assistito dal Comitato di Associazione,
- la Conferenza parlamentare dell'Associazione,
- la Corte arbitrale dell'Associazione.

ARTICOLO 40.

Il Consiglio di Associazione è composto dei membri del Consiglio della Comunità Economica Europea e di membri della Commissione della Comunità Economica Europea, da una parte, e di un membro del governo di ciascuno Stato associato, dall'altra.

Ogni membro del Consiglio di Associazione può farsi rappresentare in caso d'impedimento. Il rappresentante esercita tutti i diritti del membro titolare.

Il Consiglio di Associazione può deliberare validamente soltanto con la partecipazione di metà dei membri del Consiglio della Comunità, di un membro della Commissione e di metà dei membri titolari rappresentanti i Governi degli Stati associati.

ARTICOLO 41.

La Presidenza del Consiglio di Associazione è esercitata a turno da un membro del Consiglio della Comunità Economica Europea e da un membro del Governo di uno Stato associato.

ARTICOLO 42.

Il Consiglio di Associazione si riunisce una volta all'anno su iniziativa del Presidente.

Esso si riunisce inoltre ogni qualvolta sia necessario, alle condizioni stabilite dal regolamento interno.

ARTICOLO 43.

Il Consiglio di Associazione si pronuncia di comune accordo tra la Comunità, da un lato, e gli Stati associati, dall'altro.

La Comunità e gli Stati associati determinano, ciascuno con un Protocollo interno, le modalità di formazione della rispettiva posizione.

ARTICOLO 44.

Nei casi previsti dalla presente Convenzione, il Consiglio di Associazione dispone del potere di decisione; queste decisioni sono obbligatorie per le Parti Contraenti che hanno l'obbligo di adottare le misure necessarie per la loro esecuzione.

Il Consiglio di Associazione può inoltre formulare qualsiasi risoluzione, raccomandazione o parere che ritenga opportuni per realizzare gli obiettivi comuni e per il buon funzionamento del regime di Associazione.

Il Consiglio di Associazione esamina periodicamente, alla luce degli obiettivi dell'Associazione, i risultati del regime di Associazione.

Il Consiglio di Associazione stabilisce il proprio regolamento interno.

ARTICOLO 45.

Il Consiglio di Associazione è assistito nell'adempimento del suo compito da un Comitato di Associazione composto di un rappresentante di ogni Stato membro e di un rappresentante della Commissione, da una parte, e di un rappresentante di ogni Stato associato, dall'altra.

ARTICOLO 46.

La Presidenza del Comitato di Associazione è affidata allo Stato che assume la Presidenza del Consiglio di Associazione.

Il Comitato di Associazione stabilisce il proprio regolamento interno che è sottoposto al Consiglio di Associazione per l'approvazione.

ARTICOLO 47.

1. — Il Consiglio di Associazione determina nel proprio regolamento interno i compiti e la competenza del Comitato di Associazione per garantire soprattutto la continuità della cooperazione necessaria al buon funzionamento dell'Associazione.

2. — Ove occorra, il Consiglio di Associazione può delegare al Comitato di Associazione, alle condizioni ed entro i limiti che esso stesso stabilisce, l'esercizio dei poteri che gli competono a norma della presente Convenzione.

3. — In tal caso, il Comitato di Associazione si pronuncia alle condizioni di cui all'articolo 43.

ARTICOLO 48.

Il Comitato di Associazione riferisce al Consiglio di Associazione sulle attività svolte, in particolare nei settori che sono stati oggetto di una delega di competenza.

Esso presenterà altresì al Consiglio di Associazione ogni utile proposta.

## ARTICOLO 49.

L'attività del segretariato del Consiglio di Associazione e del Comitato di Associazione si svolge su base paritetica alle condizioni previste dal regolamento interno del Consiglio di Associazione.

## ARTICOLO 50.

La Conferenza parlamentare dell'Associazione si riunisce una volta all'anno. Essa è composta, su base paritetica, di membri del Parlamento Europeo e di membri dei Parlamenti degli Stati associati.

Il Consiglio di Associazione presenta ogni anno alla Conferenza parlamentare una relazione sull'attività svolta.

La Conferenza parlamentare può votare risoluzioni sulle materie concernenti l'Associazione, designa il presidente e l'ufficio di presidenza e stabilisce il proprio regolamento interno.

La Conferenza parlamentare è preparata da una Commissione paritetica.

## ARTICOLO 51.

1. — Le vertenze sull'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione tra uno Stato membro, più Stati membri o la Comunità, da una parte, ed uno o più Stati associati, dall'altra, sono presentate da una delle parti in causa al Consiglio di Associazione che, nella sessione più prossima, cercherà una soluzione in via amichevole. Se il risultato è negativo e le parti non raggiungono di comune accordo una soluzione appropriata, la vertenza è sottoposta, su richiesta della parte più diligente, alla Corte arbitrale dell'Associazione.

2. — La Corte arbitrale è composta di cinque membri: un Presidente che è nominato dal Consiglio di Associazione e quattro giudici scelti tra personalità che offrano ogni garanzia d'indipendenza e di competenza. I giudici sono designati entro tre mesi dall'entrata in vigore della Convenzione e per la durata di essa dal Consiglio di Associazione. Due giudici sono nominati su presentazione del Consiglio della Comunità Economica Europea, gli altri due su presentazione degli Stati associati. Il Consiglio di Associazione nomina con la stessa procedura per ogni giudice un supplente che partecipa alle sedute qualora il giudice titolare non possa farlo.

3. — La Corte arbitrale delibera a maggioranza.

4. — Le decisioni della Corte arbitrale sono obbligatorie per le parti in causa che devono adottare le misure necessarie per l'esecuzione della sentenza.

5. — Entro tre mesi dalla nomina dei giudici, il Consiglio di Associazione stabilisce lo status della Corte arbitrale, su proposta di quest'ultima.

6. — Entro lo stesso termine, la Corte arbitrale stabilisce il proprio regolamento di procedura.

## ARTICOLO 52.

Il Consiglio di Associazione può fare qualsiasi raccomandazione per agevolare i contatti fra la Comunità e i rappresentanti degli interessi professionali degli Stati associati.

## ARTICOLO 53.

Le spese di funzionamento delle Istituzioni dell'Associazione sono prese a carico alle condizioni stabilite dal Protocollo n. 6 allegato alla presente Convenzione.

## TITOLO V.

**DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

## ARTICOLO 54.

I trattati, le convenzioni, gli accordi o le intese di qualsiasi forma o natura fra uno o più Stati membri e fra uno o più Stati associati non devono essere d'ostacolo all'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.

ARTICOLO 55.

La presente Convenzione si applica al territorio europeo degli Stati membri della Comunità, da una parte, e al territorio degli Stati associati, dall'altra.

Il Titolo I della presente Convenzione si applica ugualmente alle relazioni fra i dipartimenti francesi d'oltremare e gli Stati associati.

ARTICOLO 56.

Per quanto riguarda la Comunità, la presente Convenzione sarà conclusa validamente per mezzo di una decisione del Consiglio della Comunità adottata conformemente alle disposizioni del Trattato e notificata alle Parti. Essa sarà ratificata dagli Stati firmatari secondo le rispettive norme costituzionali.

Gli strumenti di ratifica e l'atto di notifica della conclusione della Convenzione sono depositati presso il Segretariato dei Consigli delle Comunità Europee, che ne informerà gli Stati firmatari.

ARTICOLO 57.

1. — La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui sono stati depositati gli strumenti di ratifica degli Stati membri e di almeno quindici Stati associati, nonché l'atto di notifica della conclusione della Convenzione da parte della Comunità.

2. — Lo Stato associato che non ha ratificato la Convenzione il giorno della sua entrata in vigore qual'è prevista nel paragrafo precedente può procedere a detta ratifica soltanto entro i dodici mesi successivi all'entrata in vigore, a meno che prima della scadenza di questo termine esso porti a conoscenza del Consiglio di Associazione la propria intenzione di ratificare la Convenzione al più tardi nei sei mesi successivi a questo termine e purché depositi, entro questo stesso termine, gli strumenti di ratifica.

3. — Per gli Stati che non hanno ratificato la Convenzione il giorno della sua entrata in vigore qual'è prevista nel paragrafo 1, le disposizioni della Convenzione diventano applicabili il primo giorno del mese successivo al deposito dei rispettivi strumenti di ratifica.

Gli Stati firmatari che ratificano la Convenzione nelle condizioni enunciate dal paragrafo 2 riconoscono la validità di qualsiasi misura d'applicazione della Convenzione adottata tra la data d'entrata in vigore della Convenzione e la data in cui le sue disposizioni sono divenute ad essi applicabili. Senza pregiudizio di un termine che potrebbe essere loro accordato dal Consiglio di Associazione, essi adempiono al più tardi sei mesi dopo il deposito dei loro strumenti di ratifica tutti gli obblighi che sono a loro carico ai sensi della Convenzione o in base a decisioni di applicazione prese dal Consiglio di Associazione.

4. — Il regolamento interno degli organi dell'Associazione stabilisce se ed in quali condizioni i rappresentanti degli Stati firmatari, che alla data dell'entrata in vigore della Convenzione non l'hanno ancora ratificata, partecipano in qualità di osservatori alle sedute degli organi dell'Associazione. Tali disposizioni avranno effetto solo fino alla data in cui la Convenzione diventa applicabile a detti Stati; perderanno comunque ogni efficacia alla data in cui, in base alle modalità del paragrafo 2, lo Stato in questione non potrà più procedere alla ratifica della Convenzione.

ARTICOLO 58.

1. — Il Consiglio di Associazione viene informato di qualsiasi domanda d'adesione o d'associazione di uno Stato alla Comunità.

2. — Qualsiasi domanda di associazione alla Comunità di uno Stato la cui struttura economica e la cui produzione siano paragonabili a quelle degli Stati associati che, in seguito ad esame da parte della Comunità, sia stata sottoposta da quest'ultima al Consiglio di Associazione, forma oggetto di consultazioni in seno al Consiglio stesso.

3. — L'accordo di associazione tra la Comunità e uno Stato di cui al paragrafo precedente può prevedere l'accessione di questo Stato alla presente Convenzione. Lo Stato in questione gode quindi degli stessi diritti ed è sottoposto agli stessi obblighi degli Stati associati.

Tuttavia, l'accordo che l'associa alla Comunità può fissare la data in cui alcuni di questi diritti ed obblighi diventano ad esso applicabili.

Questa accessione non può pregiudicare i vantaggi derivanti agli Stati associati firmatari della presente Convenzione dalle disposizioni relative alla cooperazione finanziaria e tecnica.

ARTICOLO 59.

La presente Convenzione è conclusa per una durata di cinque anni a decorrere dalla sua entrata in vigore.

ARTICOLO 60.

Un anno prima della scadenza della presente Convenzione, le Parti Contraenti esaminano le disposizioni che potrebbero essere previste per un nuovo periodo.

Il Consiglio di Associazione prende eventualmente le misure transitorie necessarie sino all'entrata in vigore della nuova Convenzione.

ARTICOLO 61.

La Comunità e gli Stati membri assumono gli impegni di cui agli articoli 2, 5 e 11 della Convenzione nei confronti degli Stati associati che, in base ad obblighi internazionali loro applicabili all'entrata in vigore del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e che li sottoponevano all'applicazione di un regime doganale particolare, ritengano di non poter garantire sin da ora a favore della Comunità la reciprocità di cui all'articolo 3, paragrafo 2 della Convenzione.

Le Parti contraenti interessate riesaminano la situazione al più tardi tre anni dopo la entrata in vigore della Convenzione.

ARTICOLO 62.

La presente Convenzione può essere denunciata dalla Comunità nei confronti di ciascuno Stato associato e da ciascuno Stato associato nei confronti della Comunità con un preavviso di sei mesi.

ARTICOLO 63.

I Protocolli allegati alla presente Convenzione ne costituiscono parte integrante.

ARTICOLO 64.

La presente Convenzione redatta in unico esemplare in lingua tedesca, francese, italiana e olandese, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositata negli archivi del Segretariato dei Consigli delle Comunità Europee che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli Stati firmatari.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente Convenzione.

FATTO a Yaoundé, il venti luglio millenovecentosessantatre.

*Per Sua Maestà il Re dei Belgi:*

H. FAYAT

*Per il Presidente della Repubblica Federale di Germania:*

W. SCHEEL

*Per il Presidente della Repubblica Francese:*

R. TRIBOULET

*Per il Presidente della Repubblica Italiana:*

E. COLOMBO

*Per Sua Altezza Reale la Granduchessa del Lussemburgo:*

E. SCHAUS

*Per Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi:*

J. LUNS

*Per il Consiglio della Comunità Economica Europea:*

J. LUNS — W. HALLSTEIN

Con riserva che la Comunità sarà definitivamente vincolata soltanto dopo notifica alle altre Parti Contraenti dell'espletamento delle procedure richieste dal Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea.

*Per Sua Maestà il Mwami del Burundi:*

L. NIMUBONA

*Per il Presidente della Repubblica Federale del Camerun:*

V. KANGA

*Per il Presidente della Repubblica Centrafricana:*

J. MACKPAYEN

*Per il Presidente della Repubblica del Congo (Brazzaville):*

V. SATHOUD

*Per il Presidente della Repubblica del Congo (Léopoldville):*

M. LENGEMA

*Per il Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio:*

L. AMON TANOI

*Per il Presidente della Repubblica del Dahomey:*

APLOGAN

*Per il Presidente della Repubblica del Gabon:*

A. ANGUILE

*Per il Presidente della Repubblica dell'Alto Volta:*

M. TRAORE

*Per il Presidente della Repubblica Malgascia:*

A. RAMANGASOAVINA

*Per il Capo di Stato, Presidente del Consiglio di Governo della Repubblica del Mali:*

J. KONE

*Per il Presidente della Repubblica Islamitica di Mauritania:*

M. SIDI

*Per il Presidente della Repubblica del Niger:*

I. ZODI

*Per il Presidente della Repubblica del Ruanda:*

C. HAMAMENSHI

*Per il Presidente della Repubblica del Senegal:*

D. GUEYE

*Per il Presidente della Repubblica Somala:*

A. SCEGO

*Per il Presidente della Repubblica del Ciad:*

M. NGANGTAR

*Per il Presidente della Repubblica del Togo:*

J. AGBEMEGNAN

**ALLEGATO ALLA CONVENZIONE**

A) *Elenco dei prodotti originari degli Stati associati importati nella Comunità in esenzione da dazi doganali a decorrere dall'entrata in vigore della Convenzione.*

(articolo 2 della Convenzione)

Numero della tariffa	Designazione delle merci
08.01 C	Ananassi
ex 08.01 D	Noci di cocco (polpa disidratata)
09.01 A I a	Caffè, non torrefatto, non decaffeinizzato
09.02 B	Tè presentato diversamente che in recipienti a involucri immediati di contenuto netto di 3 chilogrammi o meno
09.04 A I	Pepe, (del genere « Piper »), non tritato né macinato
09.05	Vaniglia
09.07 A	Garofani (antofilli, chiodi e steli), non tritati né macinati
ex 09.08 A A II	Noci moscate, non tritate né macinate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi
18.01	Cacao in grani, greggio o torrefatto, anche infranto

B) *Legni tropicali.*

Il Consiglio della Comunità Economica Europea ha convenuto di applicare le disposizioni del Protocollo dell'elenco G nell'ambito dei negoziati in corso con il Regno Unito.

PROTOCOLLO N. 1 RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 3  
DELLA CONVENZIONE DI ASSOCIAZIONE

Le Alte Parti Contraenti hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate alla Convenzione:

ARTICOLO 1.

1. — Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della Convenzione, ciascuno Stato associato comunica al Consiglio di Associazione, entro un termine di due mesi a decorrere dall'entrata in vigore della Convenzione, la sua tariffa doganale oppure l'elenco completo dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente a tali dazi riscossi a tutto il 31 dicembre 1962 sui prodotti importati, indicando i dazi e le tasse applicabili ai prodotti originari degli Stati membri e degli altri Stati associati, e quelli applicabili ai prodotti originari dei paesi terzi nonché i dazi riscossi all'esportazione.

In detta comunicazione ciascuno Stato associato specifica tra i dazi e le tasse di cui al comma precedente quelli che, a suo parere, rispondono alle necessità del proprio sviluppo e ai bisogni della propria industrializzazione o che hanno per scopo di alimentare il proprio bilancio. Esso indica inoltre i motivi del loro mantenimento o della loro istituzione.

2. — A richiesta della Comunità, si hanno consultazioni in seno al Consiglio di Associazione sulle tariffe doganali o sugli elenchi di cui al paragrafo 1. Se entro il termine di tre mesi non è presentata alcuna domanda di consultazione, si ritiene che il Consiglio di Associazione abbia preso atto delle tariffe o degli elenchi.

ARTICOLO 2.

In base alle tariffe o agli elenchi di cui il Consiglio di Associazione ha preso atto e fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 3 della Convenzione, ciascuno Stato associato riduce annualmente del 15 per cento, a decorrere dal primo giorno del settimo mese dall'entrata in vigore della Convenzione, i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente a tali dazi applicabili alle importazioni di prodotti originari degli Stati membri che non siano quelli riconosciuti necessari allo sviluppo e all'industrializzazione o che abbiano per scopo di alimentare il bilancio di questo Stato associato.

ARTICOLO 3.

Ciascuno Stato associato si dichiara disposto a ridurre i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente a tali dazi nei confronti degli Stati membri secondo un ritmo più rapido di quello previsto dal precedente articolo se la sua situazione economica glielo consente.

ARTICOLO 4.

Qualsiasi aumento dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente a tali dazi che sia ritenuto necessario allo sviluppo e all'industrializzazione o che abbia per scopo di alimentare il bilancio di uno Stato associato è comunicato al Consiglio di Associazione prima della sua entrata in vigore e, a richiesta della Comunità, dà luogo a consultazioni in merito.



PROTOCOLLO N. 2 RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 6  
DELLA CONVENZIONE DI ASSOCIAZIONE

Le Alte Parti Contraenti hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate alla Convenzione:

## ARTICOLO 1.

Per ogni prodotto originario degli Stati membri soggetto, all'importazione nel territorio di uno Stato associato, a restrizioni quantitative o a misure di effetto equivalente, questo stesso Stato associato istituisce un contingente globale aperto senza discriminazioni agli Stati membri diversi da quello che beneficia già della libertà d'importazione.

Se il Consiglio di Associazione constata che le importazioni di un prodotto, durante due anni consecutivi, sono state inferiori ai contingenti aperti in applicazione del seguente articolo 2, lo Stato associato sopprime il contingentamento di questo prodotto.

## ARTICOLO 2.

Il contingente globale di cui al primo comma dell'articolo 1, è istituito ed aumentato nel modo seguente:

A) In ogni Stato associato in cui le importazioni sono limitate da restrizioni quantitative, l'ammontare del contingente di base è pari a quello del contingente del 1959 calcolato in conformità dell'articolo 11 della Convenzione di applicazione relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità, firmata il 25 marzo 1957 ed allegata al Trattato, aumentato del 75 per cento. Questo contingente di base deve raggiungere almeno il 15 per cento dell'importazione globale di detto prodotto in questo Stato associato nell'ultimo anno per cui si hanno statistiche.

Se per un prodotto non liberalizzato non è aperto alcun contingente d'importazione in uno Stato associato, quest'ultimo istituisce un contingente pari almeno al 15 per cento dell'importazione globale di detto prodotto in questo Stato associato nell'ultimo anno per cui si hanno statistiche.

Per i prodotti che non sono mai stati importati da uno Stato associato, quest'ultimo istituisce un contingente per un importo adeguato.

Il contingente di base così stabilito è aumentato del 20 per cento per il primo anno, indi ogni anno rispetto all'anno precedente del 20 per cento per il secondo anno, del 30 per cento per il terzo anno, del 40 per cento per il quarto anno.

B) Ogni Stato associato le cui importazioni siano limitate da misure diverse dalle restrizioni quantitative istituisce per ciascun prodotto non liberalizzato, a decorrere dall'entrata in vigore della Convenzione, un contingente globale accessibile agli Stati membri senza discriminazione e pari all'ammontare delle importazioni di tale prodotto in provenienza dagli Stati membri, effettuate da questo Stato associato nell'ultimo anno per cui si hanno statistiche. Tale contingente non può essere inferiore al 15 per cento dell'importazione globale dello stesso prodotto durante l'anno di riferimento.

Il contingente di base così stabilito è aumentato alle condizioni di cui al quarto comma del precedente paragrafo A).

## ARTICOLO 3.

Ciascuno Stato associato apre all'importazione dei prodotti originari degli Stati membri, al più tardi il 1° febbraio di ogni anno, i contingenti stabiliti in conformità dell'articolo 2.

Tali misure, nonché quelle di cui al seguente articolo 5, vengono pubblicate nella *Raccolta degli atti ufficiali* dello Stato interessato e sono inoltre comunicate al Consiglio di Associazione.

## ARTICOLO 4.

Ciascuno Stato associato si dichiara disposto ad abolire le restrizioni quantitative all'importazione e le misure di effetto equivalente secondo un ritmo più rapido di quello previsto dal presente Protocollo, se la situazione della sua economia glielo consente.

ARTICOLO 5.

1. — Alle condizioni previste dal paragrafo 3 dell'articolo 6 della Convenzione, uno Stato associato può mantenere o istituire restrizioni quantitative per le importazioni dei prodotti originari degli Stati membri, previa consultazione in seno al Consiglio di Associazione e purché siano istituiti contingenti globali accessibili senza discriminazione ai prodotti originari degli Stati membri.

2. — Il Consiglio di Associazione deve procedere alla consultazione prevista al precedente paragrafo entro un termine massimo di due mesi a decorrere dalla data alla quale lo Stato associato ha chiesto di poter adottare le misure di cui al suddetto paragrafo.

Se la consultazione non ha luogo entro questo termine, lo Stato associato può adottare le misure richieste.

PROTOCOLLO N. 3 RELATIVO AL CONCETTO DI « PRODOTTI ORIGINARI »  
PER L'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE DI ASSOCIAZIONE

Le Alte Parti Contraenti hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate alla Convenzione:

1. — Il Consiglio di Associazione, al più tardi il primo giorno del settimo mese successivo a quello dell'entrata in vigore della Convenzione, stabilisce in base ad un progetto della Commissione la definizione del concetto di « prodotti originari » per l'applicazione del Titolo I della Convenzione. Stabilisce parimenti i metodi di cooperazione amministrativa.

2. — Sino all'applicazione delle nuove disposizioni continua ad essere applicato il regime in vigore il 31 dicembre 1962.

PROTOCOLLO N. 4 RELATIVO ALL'AZIONE DELLE ALTE PARTI CONTRAENTI  
PER QUANTO RIGUARDA I RECIPROCI INTERESSI IN PARTICOLARE PER I  
PRODOTTI TROPICALI

Le Alte Parti Contraenti hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate alla Convenzione:

1. — Le Parti Contraenti convengono di tener conto dei reciproci interessi sul piano internazionale, conformemente ai principi che sono alla base della Convenzione.

2. — A tal fine, esse assicurano la cooperazione necessaria, in particolare mediante consultazioni in seno al Consiglio di Associazione, e si prestano vicendevolmente tutta l'assistenza possibile.

3. — Tali consultazioni servono in particolare a intraprendere di comune accordo sul piano internazionale le azioni appropriate per risolvere i problemi posti dallo smercio e dalla commercializzazione dei prodotti tropicali.

PROTOCOLLO N. 5 RELATIVO ALLA GESTIONE DEGLI AIUTI FINANZIARI

Le Alte Parti Contraenti hanno convenuto le disposizioni seguenti che sono allegate alla Convenzione:

CAPITOLO I.

INVESTIMENTI ECONOMICI E SOCIALI ED ASSISTENZA TECNICA CONNESSA AGLI INVESTIMENTI

ARTICOLO 1.

1. — I Governi degli Stati associati, per finanziare le azioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1 della Convenzione e, per quanto possibile, nell'ambito di un piano di sviluppo, elaborano progetti di infrastruttura economica e sociale, progetti a carattere produttivo di interesse generale, progetti a carattere produttivo e a redditività finanziaria normale, nonché domande di assistenza tecnica connessa agli investimenti.

2. — Tuttavia, la Comunità può elaborare, in caso di necessità, a favore di uno Stato associato e con l'accordo di questo progetti di assistenza tecnica connessa agli investimenti.

ARTICOLO 2.

I progetti sono finanziati mediante aiuti non rimborsabili o mediante prestiti a condizioni speciali, o mediante prestiti concessi dalla Banca con eventuale abbuono d'interessi, oppure contemporaneamente mediante diversi di questi mezzi.

ARTICOLO 3.

I progetti sono presentati alla Comunità, indirizzandoli alla Commissione. Tuttavia, i progetti per i quali si chiede un prestito alla Banca sono indirizzati alla Banca direttamente dagli interessati, oppure tramite la Commissione o lo Stato associato sul cui territorio sarà realizzato il progetto.

ARTICOLO 4.

1. — L'assistenza tecnica connessa agli investimenti è finanziata mediante aiuti non rimborsabili.

2. — Essa comprende in particolare le seguenti azioni:

- programmazione,
- studi speciali e regionali di sviluppo,
- studi tecnici ed economici necessari per mettere a punto progetti di investimento,
- aiuto alla preparazione dei fascicoli,
- aiuto all'esecuzione e controllo tecnico dei lavori,
- aiuto temporaneo per l'istituzione, l'avviamento e la gestione di un determinato investimento o di un complesso di attrezzature,
- assunzione temporanea dell'onere rappresentato dai tecnici e dai beni di consumo necessari alla buona esecuzione di un progetto d'investimento.

ARTICOLO 5.

Le autorità competenti degli Stati associati sono responsabili dell'esecuzione dei progetti presentati dal loro governo e finanziati dalla Comunità.

CAPITOLO II.

COOPERAZIONE TECNICA

ARTICOLO 6.

Il finanziamento delle azioni di cui all'articolo 17, paragrafo 2 della Convenzione è effettuato sia a richiesta dei Governi degli Stati associati, presentata preferibilmente nell'ambito di programmi annuali o pluriennali, sia su proposta della Comunità.

ARTICOLO 7.

Le azioni della Comunità nel settore della cooperazione tecnica sono finanziate mediante aiuti non rimborsabili.

ARTICOLO 8.

Le domande degli Stati associati sono presentate alla Comunità indirizzandole alla Commissione.

ARTICOLO 9.

Le azioni di finanziamento della Comunità nel settore della cooperazione tecnica comprendono in particolare:

- a) l'invio negli Stati associati, dietro loro richiesta, di esperti, consiglieri, tecnici e istruttori per una determinata missione e per un periodo di tempo limitato;
- b) la fornitura di materiale per esperimenti e dimostrazioni;
- c) l'elaborazione di studi riguardanti le prospettive di sviluppo e di diversificazione delle economie degli Stati associati o problemi che interessano tutti gli Stati associati quali l'elaborazione e la diffusione di progetti-tipo per taluni edifici o studi di mercato;
- d) l'assegnazione di borse di studio per la formazione di personale dirigente nelle università e negli istituti specializzati degli Stati associati ovvero degli Stati membri quando non ne esistano negli Stati associati;
- e) la formazione professionale mediante assegnazione di borse o tirocini negli Stati associati ovvero negli Stati membri quando non sia possibile negli Stati associati;
- f) l'organizzazione di corsi di formazione di breve durata per i cittadini degli Stati associati;
- g) l'informazione generale e la documentazione destinate a favorire lo sviluppo economico e sociale degli Stati associati, lo sviluppo degli scambi fra tali Stati e la Comunità nonché la realizzazione degli obiettivi del Fondo.

ARTICOLO 10.

I Governi degli Stati associati ed, eventualmente, gli istituti o altri organismi specializzati degli Stati membri o degli Stati associati sono responsabili dell'esecuzione dei programmi di cooperazione tecnica che hanno presentato i Governi.

CAPITOLO III.

PRESTITI A CONDIZIONI SPECIALI

ARTICOLO 11.

I prestiti a condizioni speciali di cui all'articolo 16 della Convenzione servono a finanziare progetti di investimento d'interesse generale per lo Stato beneficiario nella misura in cui lo consentano la redditività diretta dei progetti e la capacità di indebitamento dello Stato interessato all'atto della concessione del prestito.

ARTICOLO 12.

Tali prestiti possono essere concessi per un periodo massimo di 40 anni e possono essere esonerati da ammortamenti per un periodo non superiore a 10 anni. Essi beneficiano di condizioni favorevoli di interessi.

ARTICOLO 13.

La Comunità stabilisce le condizioni per la concessione dei prestiti nonché le relative modalità d'esecuzione e di restituzione.

CAPITOLO IV.

PRESTITI DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI

ARTICOLO 14.

L'esame da parte della Banca dell'ammissibilità dei progetti e la concessione dei prestiti agli Stati associati o alle imprese di tali Stati si effettuano secondo le modalità, condizioni e procedure previste dallo statuto della Banca e tenendo conto della capacità d'indebitamento dello Stato interessato. La Banca finanzia solo i progetti che hanno avuto il parere favorevole dello Stato o degli Stati associati interessati.

ARTICOLO 15.

La durata del periodo d'ammortamento di ciascun prestito è stabilita in base alle caratteristiche economiche del progetto che deve essere finanziato; detto periodo può avere una durata massima di 25 anni.

ARTICOLO 16.

I prestiti possono essere impiegati per coprire le spese di importazione nonché le spese locali necessarie alla realizzazione dei progetti di investimento approvati.

ARTICOLO 17.

I prestiti comportano un saggio di interesse identico a quello praticato dalla Banca al momento della firma del prestito. A richiesta dei beneficiari, tali prestiti possono essere accompagnati da abbuono di interessi alle condizioni previste dall'articolo 19 della Convenzione.

ARTICOLO 18.

La Comunità decide la concessione di abbuoni di interessi. L'importo degli abbuoni è versato direttamente alla Banca.

CAPITOLO V.

ANTICIPAZIONI ALLE CASSE DI STABILIZZAZIONE

ARTICOLO 19.

Per il finanziamento delle azioni previste dall'articolo 17, paragrafo 4 della Convenzione possono essere concesse anticipazioni alle casse di stabilizzazione esistenti o che saranno create negli Stati associati.

ARTICOLO 20.

Le domande di anticipazioni sono presentate alla Comunità e indirizzate alla Commissione dai Governi degli Stati associati interessati. Esse sono accompagnate da una relazione del Consiglio di Amministrazione della cassa di stabilizzazione interessata.

ARTICOLO 21.

La Comunità fissa l'ammontare e la durata delle anticipazioni, che sono garantite dallo Stato associato interessato. Il termine normale di tali anticipazioni è quello della Convenzione.

CAPITOLO VI.

AIUTI PER LA DIVERSIFICAZIONE E LA PRODUZIONE

ARTICOLO 22.

Gli aiuti per la produzione e la diversificazione di cui agli articoli 17, paragrafo 3 e 18, lettera b) della Convenzione sono distribuiti e impiegati alle condizioni che seguono.

ARTICOLO 23.

Gli aiuti per la produzione hanno lo scopo di rendere più agevole ai produttori degli Stati associati il graduale adeguamento delle loro produzioni alle esigenze di una commercializzazione a prezzi mondiali.

Gli aiuti per la diversificazione debbono permettere agli Stati associati di riformare la propria struttura e di realizzare le opportune diversificazioni nei settori agricolo, industriale e commerciale.

ARTICOLO 24.

Gli aiuti per la produzione e per la diversificazione sono ripartiti come segue:

1°) 183 milioni di unità di conto a titolo di aiuti per la produzione e la diversificazione agli undici Stati associati seguenti: Camerun, Repubblica Centrafricana, Ciad, Congo (Brazzaville), Costa d'Avorio, Dahomey, Madagascar, Mali, Niger, Senegal e Togo;

2°) 32 milioni di unità di conto a titolo di aiuti per la diversificazione ai quattro Stati associati seguenti: Burundi, Congo (Léopoldville), Ruanda e Somalia;

3°) 15 milioni di unità di conto a titolo di aiuti per la diversificazione ai tre Stati associati seguenti: Alto Volta, Gabon e Mauritania.

ARTICOLO 25.

Ciascuno Stato associato, per il finanziamento delle azioni di cui all'articolo 25 del presente Protocollo ed entro i limiti dell'importo di cui beneficia a tale titolo, presenta, entro tre mesi dall'entrata in vigore della Convenzione, un programma che comprenda al massimo il periodo di validità di quest'ultima e preveda contemporaneamente aiuti per la produzione e aiuti per la diversificazione o soltanto aiuti per la diversificazione.

A) *Stati che beneficiano contemporaneamente di aiuti per la diversificazione e per la produzione.*

ARTICOLO 26.

1. — Per ciascuno degli undici Stati associati che beneficiano contemporaneamente di aiuti per la diversificazione e per la produzione, l'aliquota quinquennale della somma di 183 milioni di unità di conto, in base a cui stabilisce il suo programma, è calcolata in funzione delle sue esportazioni dei seguenti prodotti: caffè, semi di arachidi, olio di arachidi, olio di palma, noce di cocco grattugiata, cotone, pepe, riso, zucchero, gomma arabica.

2. — In base alle disposizioni del paragrafo precedente, l'aliquota quinquennale di ciascuno di questi Stati associati è fissata come segue (in milioni di unità di conto):

Camerun . . . . .	15,8
Repubblica Centrafricana . . . . .	6,8
Ciad . . . . .	5,7
Congo (Brazzaville) . . . . .	6,4
Costa d'Avorio . . . . .	46,7
Dahomey . . . . .	5,5
Madagascar . . . . .	31,6
Mali . . . . .	5,6
Niger . . . . .	6,5
Senegal . . . . .	46,7
Togo . . . . .	5,7



ARTICOLO 27.

Ogni Stato associato che riceva contemporaneamente aiuti per la produzione e aiuti per la diversificazione tiene conto dei seguenti principi nel fissare il programma quinquennale:

1. — Gli aiuti per la produzione non possono superare i tre quarti dell'importo quinquennale che la Comunità concede a questo Stato complessivamente per gli aiuti alla produzione e alla diversificazione;

2. — Gli aiuti per la produzione possono essere concessi dalla Comunità a ciascuno Stato associato fin dal primo anno della Convenzione. Essi diventano decrescenti dalla data in cui inizierà, per ciascun prodotto, il processo che porterà alla commercializzazione a prezzi mondiali così da raggiungere, al più tardi al termine del periodo di validità della Convenzione, la soppressione completa di tali aiuti;

3. — Ogni Stato associato prevede che una parte adeguata dell'importo concesso a titolo di aiuti per la produzione venga impiegata dai produttori per il miglioramento strutturale delle colture.

ARTICOLO 28.

La Comunità esamina con ciascuno Stato associato se il programma da esso presentato sia conforme ai principi stabiliti dal precedente articolo 27. Dopo tale esame e, se necessario, dopo adattamento del programma, essa ne prende atto a fissa l'importo della prima quota annua del suo intervento.

ARTICOLO 29.

1. — La Comunità esamina immediatamente dopo la fine di ogni anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione se l'impiego degli aiuti per la diversificazione e per la produzione sia stato conforme nell'anno trascorso agli scopi assegnati a tali aiuti, in conformità delle disposizioni della Convenzione e del presente Protocollo.

2. — Tale esame concerne in particolare:

— l'analisi, per prodotto, dell'evoluzione dei corsi mondiali rispetto a quelli che sono serviti di base per la determinazione dell'aliquota di ciascuno Stato associato di cui all'articolo 26;

— il raffronto, per prodotto, del tonnellaggio effettivamente esportato rispetto a quello che è servito di base per la determinazione della suddetta aliquota;

— l'importo degli aiuti che sono stati concessi da altre fonti per il raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 23.

3. — Dopo aver proceduto a detto esame e adeguato, se occorre, la quota annua successiva del programma di cui all'articolo 25, la Comunità fissa definitivamente l'importo di detta quota.

4. — Qualora, al termine dell'esame, la Comunità constati che l'aiuto per la produzione concesso allo Stato associato interessato per l'anno trascorso non è stato impiegato integralmente, decide, previa consultazione di detto Stato, in merito all'impiego del saldo.

ARTICOLO 30.

1. — L'importo degli aiuti per i produttori, fissato in base alle disposizioni degli articoli 28 e 29, è versato sotto forma di aiuti non rimborsabili ad organismi riconosciuti dalla Comunità e dagli Stati associati.

2. — L'importo annuo e le modalità d'impiego degli aiuti concessi a ciascuno Stato associato per ciascuna produzione sono pubblicati in modo adeguato all'interno dello Stato stesso.

ARTICOLO 31.

Gli importi concessi quale aiuto per la produzione devono essere impiegati conformemente alle destinazioni e alle modalità stabilite dalla Comunità, previa consultazione dello Stato associato interessato.

Gli Stati associati sono responsabili, ciascuno per quanto lo riguarda, degli atti che devono essere compiuti per l'esecuzione delle disposizioni del presente capitolo.

La Comunità vigila affinché sia osservata la disposizione del primo comma e prende eventualmente tutte le misure necessarie.

ARTICOLO 32.

Per l'applicazione dei precedenti articoli da 28 a 30, ciascuno Stato associato presenta annualmente una relazione particolareggiata sull'impiego delle somme ricevute a titolo di aiuti per la produzione, allegandovi tutti i documenti giustificativi e, in particolare, le relazioni degli organismi riconosciuti.

Lo Stato associato collabora a tutti i controlli che la Comunità ritiene utile svolgere, in particolare presso detti organismi.

ARTICOLO 33.

Le somme che gli Stati associati, i quali beneficiano contemporaneamente di aiuti per la produzione e di aiuti per la diversificazione, consacrano agli aiuti per la diversificazione sono impiegate in conformità delle disposizioni degli articoli da 36 a 38.

*B) Stati che beneficiano di aiuti per la diversificazione.*

ARTICOLO 34.

1. — Le somme previste dall'articolo 24, paragrafo 2 sono ripartite come segue (in milioni di unità di conto):

Burundi . . . . .	5,25
Congo (Léopoldville) . . . . .	15 —
Ruanda . . . . .	5,25
Somalia . . . . .	6,5

2. — Le somme previste dall'articolo 24, paragrafo 3 sono ripartite come segue (in milioni di unità di conto):

Alto Volta . . . . .	6
Gabon . . . . .	4
Mauritania . . . . .	5

ARTICOLO 35.

In base al programma previsto al precedente articolo 25, la Comunità esamina con ciascuno dei sette Stati associati, di cui al precedente articolo, se le proposte d'impiego degli aiuti per la diversificazione tengano conto degli obiettivi assegnati a tali aiuti.

ARTICOLO 36.

I progetti di aiuti per la diversificazione sono finanziati mediante aiuti non rimborsabili, o mediante prestiti a condizioni speciali, o mediante prestiti concessi dalla Banca con eventuale abbuono di interessi, oppure contemporaneamente mediante diversi di questi mezzi.

ARTICOLO 37.

Ciascuno Stato associato presenta alla Comunità, nell'ambito del proprio programma, richieste di aiuti per la diversificazione sulla base di progetti determinati.

ARTICOLO 38.

Le disposizioni dei Capitoli I, II, III, e IV del presente Protocollo si applicano, nei limiti del necessario, al finanziamento dei progetti di aiuti per la diversificazione.

CAPITOLO VII.  
DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 39.

Per consentire un rapido intervento onde attribuire agli Stati associati, eventualmente colpiti da catastrofi naturali, soccorsi d'urgenza con le risorse del Fondo, è istituito un Fondo di riserva, alimentato da un prelievo dell'1 per cento sulla parte degli aiuti non rimborsabili inclusa nell'importo di cui all'articolo 18, lettera *a*) della Convenzione.

ARTICOLO 40.

Le spese finanziarie e amministrative per la gestione del Fondo sono imputate alle risorse destinate agli aiuti non rimborsabili.

ARTICOLO 41.

Le importazioni in uno Stato associato che siano oggetto di un contratto di forniture finanziato dalla Comunità non sono imputate ai contingenti aperti agli Stati membri.

ARTICOLO 42.

La Comunità e gli Stati associati collaborano a tutte le misure necessarie per assicurare che gli importi concessi dalla Comunità siano impiegati conformemente alle disposizioni dell'articolo 26 della Convenzione.

PROTOCOLLO N. 6 RELATIVO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO  
DELLE ISTITUZIONI DELL'ASSOCIAZIONE

Le Alte Parti Contraenti hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate alla Convenzione:

ARTICOLO 1.

Gli Stati membri e la Comunità, da un lato, gli Stati associati, dall'altro, assumono l'onere delle spese sostenute per partecipare alle sessioni del Consiglio di Associazione e degli organi che ne dipendono, per quanto riguarda sia le spese di personale, di viaggio e di soggiorno, sia le spese postali e di telecomunicazioni.

Le spese d'interpretazione durante le sedute e di traduzione e riproduzione dei documenti e le spese per l'organizzazione materiale delle riunioni (locali, forniture, uscieri ecc.) sono sostenute dalla Comunità o dagli Stati associati, secondo che le riunioni abbiano luogo sul territorio di uno Stato membro o di uno Stato associato.

ARTICOLO 2.

La Comunità e gli Stati associati assumono l'onere, ciascuno per quanto lo riguarda, delle spese di viaggio e di soggiorno dei loro partecipanti alle riunioni della Conferenza parlamentare dell'Associazione e della Commissione paritetica.

Alle stesse condizioni, assumono l'onere delle spese di viaggio e di soggiorno del personale necessario per queste sessioni, nonché delle spese postali e di telecomunicazioni.

Le spese d'interpretazione durante le sedute e di traduzione e riproduzione dei documenti e le spese per l'organizzazione materiale delle riunioni (locali, forniture e uscieri, ecc.) sono sostenute dalla Comunità o dagli Stati associati, secondo che le riunioni abbiano luogo sul territorio di uno Stato membro o di uno Stato associato.

ARTICOLO 3.

I membri della Corte arbitrale hanno diritto al rimborso delle loro spese di viaggio e delle loro spese di soggiorno. Queste ultime sono stabilite in 20 unità di conto per ogni giorno in cui i membri della Corte arbitrale esercitano le loro funzioni. Tali somme sono pagate loro dalla Corte arbitrale.

Le spese di viaggio e di soggiorno dei membri della Corte arbitrale sono sostenute per metà dalla Comunità e per metà dagli Stati associati.

Le spese di cancelleria della Corte, per l'istruzione delle vertenze e per l'organizzazione materiale delle udienze (locali, personale, interpretazione, ecc...) sono sostenute dalla Comunità.

Le spese per misure straordinarie d'istruzione sono pagate dalla Corte insieme alle altre spese alle condizioni contemplate dal suo statuto e sono oggetto di anticipazioni pagate dalle parti alle condizioni stabilite con l'ordinanza della Corte arbitrale o del suo Presidente, nella quale sono prescritte tali misure.

## PROTOCOLLO N. 7 RELATIVO AL VALORE DELL'UNITÀ DI CONTO

Le Alte Parti Contraenti hanno convenuto le disposizioni seguenti che sono allegate alla Convenzione:

## ARTICOLO 1.

Il valore dell'unità di conto impiegata per esprimere importi nella Convenzione di Associazione o nelle disposizioni prese in applicazione della stessa è di 0,88867088 grammi d'oro fino.

## ARTICOLO 2.

La parità della moneta di uno Stato membro rispetto all'unità di conto definita nell'articolo 1 è il rapporto tra il peso d'oro fino contenuto in questa unità di conto e il peso d'oro fino corrispondente alla parità di questa moneta dichiarata al Fondo monetario internazionale. In mancanza di parità dichiarata o nel caso in cui nei pagamenti correnti si applichino corsi che si allontanano dalla parità di un margine superiore a quello autorizzato dal Fondo monetario, il peso d'oro fino corrispondente alla parità della moneta sarà calcolato in base al tasso di cambio applicato, per i pagamenti correnti nello Stato membro alla data del calcolo, ad una moneta definita direttamente o indirettamente e convertibile in oro e in base alla parità dichiarata al Fondo monetario di questa moneta convertibile.

## ARTICOLO 3.

L'unità di conto definita all'articolo 1 resterà immutata durante tutto il periodo di esecuzione della Convenzione. Tuttavia, qualora prima della data di scadenza di quest'ultima intervenga una modifica uniformemente proporzionale della parità di tutte le monete rispetto all'oro decisa dal Fondo monetario internazionale in applicazione dell'articolo 4, sezione 7 degli Statuti dello stesso, il peso d'oro fino dell'unità di conto varierà in funzione inversa alla suddetta modifica.

Qualora uno o più Stati membri non applichino la decisione adottata dal Fondo monetario internazionale di cui al comma precedente, il peso d'oro fino dell'unità di conto varierà in funzione inversa alla modifica decisa dal Fondo monetario internazionale. Tuttavia, il Consiglio della Comunità Economica Europea esaminerà la situazione creatasi ed adotterà a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e previo parere del Comitato monetario, le misure necessarie.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari delle Alte Parti Contraenti hanno firmato i sette Protocolli il cui testo precede.

FATTO a Yaoundé, il venti luglio millenovecentosessantatre.

W. SCHEEL

H. FAYAT

R. TRIBOULET

E. COLOMBO

E. SCHAUS

J. LUNS

J. LUNS

W. HALLSTEIN

A. ANGUILE

L. AMON TANOH

M. TRAORE

A. RAMANGASOAVINA

I. ZODI

A. SCEGO

D. GUEYE

L. NIMUBONA

C. HABAMENSHI

M. LENGEMA

V. KANGA

M. SIDI

J. KONE

APLOGAN

V. SATHOUD

M. NGANGTAR

J. AGBEMEGNAN

J. MACKPAYEN

## ACCORDO RELATIVO AI PRODOTTI DI COMPETENZA DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO

Sua Maestà il Re dei Belgi,  
Il Presidente della Repubblica federale di Germania,  
Il Presidente della Repubblica francese,  
Il Presidente della Repubblica italiana,  
Sua Altezza Reale la Granduchessa del Lussemburgo,  
Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,

Parti Contraenti del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, firmato a Parigi il 17 aprile 1951, ed i cui Stati sono denominati più oltre Stati membri

da una parte, e

Il Presidente della Repubblica dell'Alto Volta,  
Sua Maestà il Mwami del Burundi,  
Il Presidente della Repubblica federale del Camerun,  
Il Presidente della Repubblica Centrafricana,  
Il Presidente della Repubblica del Ciad,  
Il Presidente della Repubblica del Congo (Brazzaville),  
Il Presidente della Repubblica del Congo (Léopoldville),  
Il Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio,  
Il Presidente della Repubblica del Dahomey,  
Il Presidente della Repubblica del Gabon,  
Il Presidente della Repubblica Malgascia,  
Il Capo di Stato, Presidente del Consiglio di Governo della Repubblica del Mali,  
Il Presidente della Repubblica Islamitica di Mauritania,  
Il Presidente della Repubblica del Niger,  
Il Presidente della Repubblica del Ruanda,  
Il Presidente della Repubblica del Senegal,  
Il Presidente della Repubblica Somala,  
Il Presidente della Repubblica del Togo,

i cui Stati sono denominati più oltre Stati associati  
dall'altra parte,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio,  
Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 232,  
Prendendo in considerazione il fatto che la Convenzione di Associazione tra la Comunità Economica Europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità, firmata in data odierna, non si applica ai prodotti di competenza della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio,

Solleciti tuttavia di mantenere e intensificare tra gli Stati membri e gli Stati associati gli scambi di tali prodotti,

Hanno designato come plenipotenziari:

*Sua Maestà il Re dei Belgi:*

S. E. HENRI FAYAT, Ministro, Aggiunto agli Affari Esteri

*Il Presidente della Repubblica federale di Germania:*

S. E. WALTER SCHEEL, Ministro della Cooperazione Economica

*Il Presidente della Repubblica francese:*

S. E. RAYMOND TRIBOULET, Ministro della Cooperazione

*Il Presidente della Repubblica italiana:*

S. E. EMILIO COLOMBO, Ministro del Tesoro

*Sua Altezza Reale la Granduchessa del Lussemburgo:*

S. E. EUGENE SCHAUS, Ministro degli Affari Esteri e del Commercio Estero

*Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi:*

S. E. JOSEPH LUNS, Ministro degli Affari Esteri

*Il Presidente della Repubblica dell'Alto Volta:*

S. E. MOISE TRAORE, Ministro dell'Economia Nazionale

*Sua Maestà il Mwami del Burundi:*

S. E. LORGIO NIMUBONA, Ministro degli Affari Esteri

*Il Presidente della Repubblica federale del Camerun:*

S. E. VICTOR KANGA, Ministro dell'Economia Nazionale

*Il Presidente della Repubblica Centrafricana:*

S. E. JEAN CHRISTOPHE MACKPAYEN, Ministro degli Affari Esteri

*Il Presidente della Repubblica del Ciad:*

S. E. MAURICE NGANGTAR, Ministro degli Affari Esteri

*Il Presidente della Repubblica del Congo (Brazzaville):*

S. E. VICTOR SATHOUD, Ministro del Piano

*Il Presidente della Repubblica del Congo (Léopoldville):*

S. E. MARCEL LENGEMA, Segretario di Stato agli Affari Esteri

*Il Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio:*

S. E. LAMBERT AMON TANOI, Ministro dell'Educazione Nazionale, Ministro, *ad interim*, delle Finanze

*Il Presidente della Repubblica del Dahomey:*

S. E. APLOGAN, Segretario di Stato agli Affari Africani

*Il Presidente della Repubblica del Gabon:*

S. E. ANDRE-GUSTAVE ANGUILE, Ministro di Stato dell'Economia

*Il Presidente della Repubblica Malgascia:*

S. E. ALFRED RAMANGASOAVINA, Guardasigilli, Ministro della Giustizia

*Il Capo di Stato, Presidente del Consiglio di Governo della Repubblica del Mali:*

S. E. JEAN-MARIE KONE, Ministro di Stato incaricato del Piano

*Il Presidente della Repubblica Islamitica di Mauritania:*

S. E. MOHAMMED SIDI, Ministro degli Affari Esteri

*Il Presidente della Repubblica del Niger:*

S. E. IKHIA ZODI, Ministro degli Affari Africani

*Il Presidente della Repubblica del Ruanda:*

S. E. CALLIXTE HABAMENSHI, Ministro degli Affari Esteri

*Il Presidente della Repubblica del Senegal:*

S. E. DJIME MOMAR GUEYE, Ambasciatore, Rappresentante presso la C. E. E.

*Il Presidente della Repubblica Somalia:*

S. E. ALI OMAR SCEGO, Ambasciatore, Rappresentante presso la C. E. E.

*Il Presidente della Repubblica del Togo:*

S. E. JEAN AGBEMEGNAN, Ministro del Commercio e dell'Industria



I quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,  
Hanno convenuto, per la durata della Convenzione di Associazione, le disposizioni seguenti:

## ARTICOLO 1.

Fatte salve le misure che potrebbero essere prese in applicazione del capitolo X del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, i prodotti di competenza di detta Comunità beneficiano all'importazione negli Stati membri, quando sono originari degli Stati associati, dell'eliminazione totale dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente a tali dazi.

## ARTICOLO 2.

Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 61 della Convenzione di Associazione, gli Stati associati procedono, nei confronti dei prodotti summenzionati originari degli Stati membri, all'eliminazione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente a tali dazi nonché delle restrizioni quantitative e delle misure di effetto equivalente, a condizioni analoghe a quelle che sono previste nel capitolo 1 del Titolo I e nell'articolo 13, paragrafo 1 della Convenzione di Associazione, nonché nei protocolli n. 1 e 2 ad essa allegati.

## ARTICOLO 3.

Tra le Parti interessate si hanno consultazioni tutte le volte che, secondo il parere di una di dette Parti, la applicazione delle disposizioni summenzionate lo richieda.

## ARTICOLO 4.

Il presente Accordo non modifica i poteri e le competenze derivanti dalle disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio.

## ARTICOLO 5.

Il presente Accordo è approvato da ogni Stato firmatario conformemente alle proprie norme costituzionali. Il Governo di ogni Stato notifica al Segretariato dei Consigli delle Comunità Europee l'adempimento delle procedure richieste per l'entrata in vigore del presente Accordo. L'Accordo entra in vigore alla stessa data della Convenzione di Associazione.

## ARTICOLO 6.

Il presente Accordo è concluso per una durata di cinque anni a decorrere dalla sua entrata in vigore e non avrà più nessun effetto nei confronti di ogni Stato firmatario che, a norma dell'articolo 62 della Convenzione di Associazione, cessa di farne parte.

## ARTICOLO 7.

Il presente Accordo, redatto in unico esemplare in lingua tedesca, francese, italiana e olandese, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Segretariato dei Consigli delle Comunità Europee che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli Stati firmatari.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo.

FATTO a Yaoundé, il venti luglio millenovecentosessantatre.

*Per Sua Maestà il Re dei Belgi:*

H. FAYAT

*Per il Presidente della Repubblica Federale di Germania:*

W. SCHEEL

*Per il Presidente della Repubblica Francese:*

R. TRIBOULET

*Per il Presidente della Repubblica Italiana:*

E. COLOMBO

*Per Sua Altezza Reale la Granduchessa del Lussemburgo:*

E. SCHAUSS

*Per Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi:*

J. LUNS

*Per il Presidente della Repubblica dell'Alto Volta:*

M. TRAORE

*Per Sua Maestà il Mwami del Burundi:*

L. NIMUBONA

*Per il Presidente della Repubblica Federale del Camerun:*

V. KANGA

*Per il Presidente della Repubblica Centrafricana:*

J. MACKPAYEN

*Per il Presidente della Repubblica del Ciad:*

M. NGANGTAR

*Per il Presidente della Repubblica del Congo (Brazzaville):*

V. SATHOUD

*Per il Presidente della Repubblica del Congo (Léopoldville):*

M. LENGEMA

*Per il Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio:*

L. AMON TAHON

*Per il Presidente della Repubblica del Dahomey:*

APLOCAN

*Per il Presidente della Repubblica del Gabon:*

A. ANGUILE

*Per il Presidente della Repubblica Malgascia:*

A. RAMANGASOAVINA

*Per il Capo di Stato, Presidente del Consiglio di Governo della Repubblica del Mali:*

J. KONE

*Per il Presidente della Repubblica Islamitica di Mauritania:*

M. SIDI

*Per il Presidente della Repubblica del Niger:*

I. ZODI

*Per il Personale della Repubblica del Ruanda:*

C. HABAMENSHI

*Per il Presidente della Repubblica del Senegal:*

D. GUEYE

*Per il Presidente della Repubblica Somala:*

A. SCEGO

*Per il Presidente della Repubblica del Togo:*

J. AGBEMEGNAN

## ATTO FINALE

I Plenipotenziari di:

Sua Maestà il Re dei Belgi,  
Il Presidente della Repubblica federale di Germania,  
Il Presidente della Repubblica Francese,  
Il Presidente della Repubblica Italiana,  
Sua Altezza Reale la Granduchessa del Lussemburgo,  
Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,  
e del Consiglio della Comunità Economica Europea

da una parte, e di

Il Presidente della Repubblica dell'Alto Volta,  
Sua Maestà il Mwami del Burundi,  
Il Presidente della Repubblica federale del Camerun,  
Il Presidente della Repubblica Centrafricana,  
Il Presidente della Repubblica del Ciad,  
Il Presidente della Repubblica del Congo (Brazzaville),  
Il Presidente della Repubblica del Congo (Léopoldville),  
Il Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio,  
Il Presidente della Repubblica del Dahomey,  
Il Presidente della Repubblica del Gabon,  
Il Presidente della Repubblica Malgascia,  
Il Capo di Stato, Presidente del Consiglio di Governo della Repubblica del Mali,  
Il Presidente della Repubblica Islamitica di Mauritania,  
Il Presidente della Repubblica del Niger,  
Il Presidente della Repubblica del Ruanda,  
Il Presidente della Repubblica del Senegal,  
Il Presidente della Repubblica della Somalia,  
Il Presidente della Repubblica del Togo

dall'altra parte,

riuniti a Yaoundé, il venti luglio millenovecentosessantatre.

per la firma della Convenzione di Associazione tra la Comunità Economica Europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità, hanno adottato i testi seguenti:

La Convenzione di Associazione tra la Comunità Economica Europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità e il relativo Allegato, i Protocolli sotto elencati:

1. — Protocollo n. 1 relativo all'applicazione dell'articolo 3 della Convenzione di Associazione,
2. — Protocollo n. 2 relativo all'applicazione dell'articolo 6 della Convenzione di Associazione,
3. — Protocollo n. 3 relativo al concetto di «prodotti originari» per l'applicazione della Convenzione di Associazione,
4. — Protocollo n. 4 relativo all'azione delle Alte Parti Contraenti per quanto riguarda i reciproci interessi in particolare per i prodotti tropicali,
5. — Protocollo n. 5 relativo alla gestione degli aiuti finanziari,
6. — Protocollo n. 6 relativo alle spese di funzionamento delle Istituzioni dell'Associazione,
7. — Protocollo n. 7 relativo al valore dell'unità di conto.

I plenipotenziari degli Stati membri e quelli degli Stati africani e malgascio associati hanno inoltre adottato il testo dell'Accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio.

## IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

I plenipotenziari degli Stati membri e quelli degli Stati africani e malgascio associati hanno altresì adottato il testo delle dichiarazioni comuni sotto elencate e allegate al presente Atto finale:

1. — Dichiarazione dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri e dei Rappresentanti dei Governi degli Stati associati adottata il 19 dicembre 1962, relativa alle disposizioni transitorie da prevedere tra il 1° gennaio 1963 e la data di entrata in vigore della Convenzione di Associazione. (Allegato I).
2. — Dichiarazione dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri e dei Rappresentanti dei Governi degli Stati associati relativa alla liberalizzazione dei pagamenti (Allegato II).
3. — Dichiarazione dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri e dei Rappresentanti dei Governi degli Stati associati relativa al Protocollo n. 5 allegato alla Convenzione di Associazione (Allegato III).

I plenipotenziari degli Stati membri africani e malgascio associati hanno preso atto delle decisioni e delle dichiarazioni sotto elencate e allegate al presente Atto finale:

1. — Decisione dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri riuniti in seno al Consiglio relativa all'impiego delle rimanenze del Fondo per lo Sviluppo dei paesi e territori d'oltremare (Allegato IV).
2. — Decisione dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri riuniti in seno al Consiglio relativa all'attribuzione di un aiuto supplementare alla Repubblica della Somalia da prelevare dalle rimanenze del Fondo per lo Sviluppo dei paesi e territori d'oltremare (Allegato V).
3. — Dichiarazione dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri relativa al riesame degli aiuti finanziari alla scadenza dei tre anni successivi all'entrata in vigore della Convenzione di Associazione (Allegato VI).
4. — Dichiarazione dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri relativa ai prodotti nucleari (Allegato VII).
5. — Dichiarazione dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri relativa all'aumento del consumo dei prodotti originari degli Stati associati (Allegato VIII).
6. — Dichiarazione dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri relativa al contingente tariffario per le importazioni di banane (Allegato IX).
7. — Dichiarazione del Rappresentante del Governo della Repubblica federale di Germania relativa alla definizione dei cittadini tedeschi (Allegato X).
8. — Dichiarazione del Rappresentante del Governo della Repubblica federale di Germania relativa all'applicazione della Convenzione di Associazione a Berlino (Allegato XI).

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Atto finale.

FATTO a Yaoundé, il venti luglio millenovecentosessantatre.

*Per Sua Maestà il Re dei Belgi:*

H. FAYAT

*Per il Presidente della Repubblica Federale di Germania:*

W. SCHEEL

*Per il Presidente della Repubblica Francese:*

R. TRIBOULET

*Per il Presidente della Repubblica Italiana:*

E. COLOMBO

*Per Sua Altezza Reale la Granduchessa del Lussemburgo:*

E. SCHAUS

*Per Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi:*

J. LUNS

*Per il Consiglio della Comunità Economica Europea:*

J. LUNS — W. HALLSTEIN

*Per Sua Maestà il Mwami del Burundi:*

L. NIMUBONA

*Per il Presidente della Repubblica Federale del Camerun:*

V. KANGA

*Per il Presidente della Repubblica Centrafricana:*

J. MACKPAYEN

*Per il Presidente della Repubblica del Congo (Brazzaville):*

V. SATHOUD

*Per il Presidente della Repubblica del Congo (Léopoldville):*

M. LENGEMA

*Per il Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio:*

L. AMON TANOI

*Per il Presidente della Repubblica del Dahomey,*

APLOGAN

*Per il Presidente della Repubblica del Gabon:*

A. ANGUILE

*Per il Presidente della Repubblica dell'Alto Volta:*

M. TRAORE

*Per il Presidente della Repubblica Malgascia:*

A. RAMANGASOAVINA

*Per il Capo di Stato, Presidente del Consiglio di Governo della Repubblica del Mali:*

J. KONE

*Per il Presidente della Repubblica Islamica di Mauritania:*

M. SIDI

*Per il Presidente della Repubblica del Niger:*

I. ZODI

*Per il Presidente della Repubblica del Ruanda:*

C. HABAMENSHI

*Per il Presidente della Repubblica del Senegal:*

D. GUEYE

*Per il Presidente della Repubblica Somala:*

A. SCEGO

*Per il Presidente della Repubblica del Ciad:*

M. NGANGTAR

*Per il Presidente della Repubblica del Togo:*

J. AGBEMEGNAN

ALLEGATO I.

DICHIARAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI  
E DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI ASSOCIATI, ADOTTATA  
IL 19 DICEMBRE 1962, RELATIVA ALLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE DA PREVE-  
DERE TRA IL 1° GENNAIO 1963 E LA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA  
CONVENZIONE DI ASSOCIAZIONE

I Rappresentanti dei Governi degli Stati membri ed i Rappresentanti dei Governi degli Stati associati, agendo nei limiti delle competenze dei loro Governi, si dichiarano d'accordo sulle seguenti disposizioni che si applicheranno durante il periodo tra il 1° gennaio 1963 e la data dell'entrata in vigore della nuova Convenzione di Associazione e, al più tardi, sino al 31 dicembre 1963:

1. — L'eliminazione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente a tali dazi prosegue tra gli Stati membri e gli Stati associati, in conformità del regime in vigore il 31 dicembre 1962.

2. — I contingenti d'importazione, negli Stati associati, di prodotti originari degli Stati membri e, negli Stati membri, di prodotti originari degli Stati associati, rimangono al livello fissato per l'anno 1962, quale esso risulta dall'applicazione del Trattato, fatte salve le disposizioni che potrebbero essere adottate dalla Comunità Economica Europea nell'ambito della politica agricola comune.

3. — Nel determinare la propria politica agricola comune la Comunità prende in considerazione gli interessi degli Stati associati per quanto riguarda i prodotti omologhi e concorrenti dei prodotti europei. A tal fine hanno luogo consultazioni tra la Comunità e gli Stati associati interessati.

4. — È mantenuto il regime del diritto di stabilimento quale esso risulta dall'applicazione del Trattato il 31 dicembre 1962.

5. — Le Parti firmatarie della nuova Convenzione di Associazione si astengono dal prendere ogni provvedimento in contraddizione con la stessa.

I Rappresentanti dei Governi degli Stati membri e i Rappresentanti dei Governi degli Stati associati firmatari di detta Convenzione si consulteranno eventualmente sulle disposizioni da applicare dopo il 31 dicembre 1963.

ALLEGATO II.

DICHIARAZIONE COMUNE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI  
MEMBRI E DEGLI STATI ASSOCIATI RELATIVA ALLA LIBERALIZZAZIONE DEI  
PAGAMENTI

I Governi degli Stati membri e i Governi degli Stati associati si sforzeranno di procedere, entro i limiti delle loro competenze in materia, alla liberalizzazione dei pagamenti di cui all'articolo 35 della Convenzione di Associazione oltre a quanto previsto dall'articolo stesso nella misura in cui ciò sia ad essi consentito dalla loro situazione economica generale e, in particolare, dalla situazione della loro bilancia dei pagamenti.

ALLEGATO III

DICHIARAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI  
E DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI ASSOCIATI RELATIVA  
AL PROTOCOLLO N. 5 ALLEGATO ALLA CONVENZIONE DI ASSOCIAZIONE

I Governi degli Stati membri e degli Stati associati,

Viste le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 3 della Convenzione di Associazione e, quelle del Protocollo n. 5 ed in particolare dell'articolo 23,

Prendono atto del seguente calendario, convenuto dalle Parti Contraenti interessate, in cui si fissano progressivamente e fino al termine del periodo di validità della Convenzione le date in cui sarà assicurata la commercializzazione di talune produzioni a corsi mondiali.

CALENDARIO D'APPLICAZIONE DELLA COMMERCIALIZZAZIONE A CORSI MONDIALI.

1. — Per la noce di cocco grattugiata, il pepe, l'olio di palma, il cotone e la gomma araba, dall'inizio della campagna 1963-1964.

2. — Per il riso e lo zucchero, a decorrere dall'attuazione della politica agricola comune per tali prodotti.

3. — Per i prodotti oleaginosi, a decorrere dall'attuazione della politica agricola comune concernente tali prodotti e al più tardi dall'inizio della campagna 1964-1965.

4. — Per il caffè, la commercializzazione a prezzi di concorrenza entrerà in applicazione progressivamente a decorrere dall'inizio della campagna del secondo semestre del 1963; essa sarà effettivamente realizzata al più tardi all'inizio della campagna del secondo semestre 1967. Il tasso annuo del ravvicinamento progressivo al corso mondiale si aggirerà tra il 15 e il 35 per cento. Il Consiglio di Associazione esaminerà il tasso applicabile all'inizio di ogni campagna

ALLEGATO IV.

DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI RIUNITI  
IN SENO AL CONSIGLIO RELATIVA ALL'IMPIEGO DELLE RIMANENZE DEL FONDO  
PER LO SVILUPPO DEI PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE

Le risorse del Fondo per lo Sviluppo dei paesi e territori d'oltremare, che per il 31 dicembre 1962 non saranno state oggetto di impegno, continueranno ad essere impiegate a favore degli Stati africani e malgascio associati, nonché dei paesi e territori d'oltremare associati dipendenti e dei dipartimenti francesi d'oltremare, alle condizioni previste dalla Convenzione d'applicazione allegata al Trattato, nonché dalla regolamentazione in vigore a tale data.



## ALLEGATO V.

## DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI RIUNITI IN SENO AL CONSIGLIO RELATIVA ALL'ATTRIBUZIONE DI UN AIUTO SUPPLEMENTARE ALLA REPUBBLICA DELLA SOMALIA DA PRELEVARE SULLE RIMANENZE DEL FONDO PER LO SVILUPPO DEI PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE

Per tener conto del desiderio espresso dai Rappresentanti degli Stati africani e malgascio associati, i Rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in seno al Consiglio, si dichiarano d'accordo affinché la Commissione sia autorizzata ad adottare, per il finanziamento da parte del Fondo per lo Sviluppo dei paesi e territori d'oltremare, dei progetti supplementari da eseguire nella Repubblica Somala. Le risorse necessarie a tale finanziamento sono prelevate dagli stanziamenti previsti alla seconda riga della tabella dell'Allegato *B* della Convenzione d'applicazione allegata al Trattato.

## ALLEGATO VI.

## DICHIARAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVA AL RIESAME DEGLI AIUTI FINANZIARI ALLA SCADENZA DEI TRE ANNI SUCCESSIVI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA CONVENZIONE DI ASSOCIAZIONE

I Governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea,  
Senza per questo prendere in considerazione negoziati anticipati per una nuova Convenzione,

Convengono di riesaminare, alla scadenza dei tre anni successivi all'entrata in vigore della presente Convenzione, gli aiuti finanziari allo scopo di rilevarne le imperfezioni e di adottare le eventuali decisioni che risulteranno necessarie in base all'esperienza acquistata durante questo periodo.

## ALLEGATO VII.

## DICHIARAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVA AI PRODOTTI NUCLEARI

Risulta dalle disposizioni abbinata del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica e del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea che le disposizioni del Titolo I della nuova Convenzione di Associazione sono applicabili ai beni e ai prodotti di cui agli articoli 92 e seguenti del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica.

ALLEGATO VIII.

DICHIARAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI  
RELATIVA ALL'AUMENTO DEL CONSUMO DEI PRODOTTI ORIGINARI DEGLI  
STATI ASSOCIATI

Gli Stati membri studieranno i mezzi atti a favorire l'aumento del consumo dei prodotti originari degli Stati associati.

ALLEGATO IX.

DICHIARAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI  
RELATIVA AL CONTINGENTE TARIFFARIO PER LE IMPORTAZIONI DI BANANE

Qualora i quantitativi chiesti dalla Repubblica federale di Germania superino il contingente tariffario ad essa riservato in virtù del Protocollo relativo al contingente tariffario per le importazioni di banane (ex 08.01 della Nomenclatura di Bruxelles), firmato dagli Stati membri il 25 marzo 1957, gli Stati associati esportatori saranno consultati sulle loro possibilità di fornire, in condizioni appropriate, in tutto o in parte i quantitativi chiesti dalla Repubblica federale di Germania.

ALLEGATO X.

DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA  
FEDERALE DI GERMANIA RELATIVA ALLA DEFINIZIONE DEI CITTADINI  
TEDESCHI

Devono essere considerati cittadini della Repubblica federale di Germania tutti i tedeschi nel senso definito dalla legge fondamentale della Repubblica federale di Germania.

ALLEGATO XI.

DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA  
FEDERALE DI GERMANIA RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE  
DI ASSOCIAZIONE A BERLINO

La Convenzione di Associazione si applica ugualmente al Land di Berlino, salvo che il Governo della Repubblica federale di Germania non faccia alle altre Parti Contraenti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della Convenzione, una dichiarazione contraria.

## ACCORDO INTERNO RELATIVO AI PROVVEDIMENTI DA PRENDERE E ALLE PROCEDURE DA SEGUIRE PER L'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE DI ASSOCIAZIONE TRA LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA E GLI STATI AFRICANI E MALGASCIO ASSOCIATI A TALE COMUNITÀ

I Rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea riuniti in sede di Consiglio,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, in appresso denominato il Trattato, e la Convenzione di Associazione tra la Comunità Economica Europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità, in appresso denominata la Convenzione,

Considerato che è necessario fissare le modalità secondo le quali sarà definita la posizione comune che i Rappresentanti della Comunità dovranno adottare in seno al Consiglio di Associazione istituito dalla Convenzione, nonchè le disposizioni d'applicazione di diversi articoli di questa Convenzione che possono richiedere un'azione della Comunità, un'azione comune degli Stati membri o l'azione di uno Stato membro,

Considerato che è necessario stabilire le norme secondo le quali saranno presi i provvedimenti per l'applicazione, all'interno della Comunità, delle decisioni, delle raccomandazioni e dei pareri del Consiglio di Associazione,

Considerando che bisogna inoltre prevedere le procedure in base alle quali gli Stati membri regoleranno le vertenze che possono sorgere fra di loro per quanto riguarda la Convenzione,

Previa consultazione della Commissione della Comunità Economica Europea,

Hanno convenuto le seguenti disposizioni:

### ARTICOLO 1.

1. — La posizione comune che i Rappresentanti della Comunità devono prendere in seno al Consiglio di Associazione è adottata in conformità delle disposizioni seguenti:

a) quando il Consiglio di Associazione è investito di problemi oggetto del Titolo I della Convenzione relativo agli scambi commerciali tra la Comunità e gli Stati associati e dei Protocolli 1, 2 e 4, la posizione comune è fissata dal Consiglio che delibera alle condizioni in cui, in conformità del Trattato, esso stabilisce la politica commerciale della Comunità nei confronti dei paesi terzi e determina l'azione di quest'ultima nell'ambito delle organizzazioni internazionali;

b) per l'applicazione degli articoli 27 e 34 della Convenzione, la posizione comune è fissata dal Consiglio che delibera all'unanimità dopo che la Commissione è stata invitata a dare il proprio parere;

c) negli altri casi ed in particolare quando, in applicazione dell'articolo 47 della Convenzione, il Consiglio di Associazione intende delegare al Comitato di Associazione il potere di prendere decisioni o di formulare raccomandazioni o pareri, la posizione comune è fissata dal Consiglio che delibera all'unanimità, previa consultazione della Commissione.

2. — La posizione comune che i Rappresentanti della Comunità prendono in seno al Comitato di Associazione è adottata alle condizioni fissate nel paragrafo 1.

### ARTICOLO 2.

1. — Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal Consiglio di Associazione sui problemi oggetto del Titolo I della Convenzione relativo agli scambi commerciali tra la Comunità e gli Stati associati e dei Protocolli 1, 2 e 4 sono oggetto, ai fini della loro applicazione, di atti del Consiglio che delibera alle condizioni in cui, in conformità del Trattato, esso stabilisce la politica commerciale della Comunità nei confronti dei paesi terzi e determina l'attività di quest'ultima nell'ambito delle organizzazioni internazionali.

Le decisioni e raccomandazioni adottate dal Consiglio di Associazione in applicazione degli articoli 27 e 34 della Convenzione sono oggetto, ai fini della loro applicazione, di atti del Consiglio che delibera all'unanimità dopo che la Commissione è stata invitata a dare il proprio parere.

Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal Consiglio di Associazione negli altri casi sono oggetto, ai fini della loro applicazione, di atti del Consiglio che delibera all'unanimità, previa consultazione della Commissione.

2. — Qualora le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio di Associazione interessino un settore che, ai termini del Trattato, non è di competenza della Comunità stessa, gli Stati membri prendono le necessarie misure di applicazione.

3. — Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono anche applicabili per le decisioni e le raccomandazioni prese dal Comitato di Associazione in applicazione dell'articolo 47 della Convenzione.

#### ARTICOLO 3.

Per l'applicazione delle disposizioni del Titolo I della Convenzione che prevedono una consultazione a richiesta della Comunità, è adottata la seguente procedura:

a) la domanda di consultazione presentata da uno Stato membro o dalla Commissione comporta automaticamente una deliberazione del Consiglio al fine di determinare la posizione comune della Comunità;

b) la posizione comune della Comunità è quella dello Stato membro richiedente o della Commissione, a meno che il Consiglio non decida diversamente a maggioranza qualificata. In quest'ultimo caso, il Consiglio esamina se e a quali condizioni lo Stato membro interessato possa eccezionalmente esporre esso stesso davanti al Consiglio di Associazione le ragioni che hanno motivato la domanda di consultazione;

c) la domanda di consultazione è trasmessa al Consiglio di Associazione dal Presidente in carica del Consiglio della Comunità Economica Europea a nome della Comunità.

#### ARTICOLO 4.

Qualsiasi trattato, convenzione, accordo o intesa e qualsiasi parte di trattato, di convenzione, di accordo o di intesa che riguardi talune materie trattate nella Convenzione, di qualsiasi forma o natura, concluso o da concludere tra uno o più Stati membri e uno o più Stati associati, è comunicato senza indugio, a cura dello Stato o degli Stati membri interessati, agli altri Stati membri e alla Commissione.

A richiesta di uno Stato membro o della Commissione, il testo comunicato è oggetto di una deliberazione del Consiglio.

#### ARTICOLO 5.

1. — Per l'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2 della Convenzione e per permettere ad uno Stato membro di far fronte alle difficoltà menzionate in questo articolo, la Commissione può autorizzare detto Stato a prendere le misure di salvaguardia necessarie, comprese quelle destinate a far fronte a una deviazione di traffico.

2. — A richiesta di qualsiasi Stato membro interessato, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata sul mantenimento, la soppressione o la modifica della decisione della Commissione.

3. — In caso di urgenza, lo stesso Stato membro interessato può prendere le misure di salvaguardia necessarie. Ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione. Quest'ultima può decidere se tali misure debbano essere modificate o soppresse. In tal caso sono applicabili le disposizioni del paragrafo 2.

4. — In caso di gravi difficoltà della propria bilancia dei pagamenti, uno Stato membro può prendere le misure necessarie, secondo le disposizioni degli articoli 108 e 109 del Trattato.

5. — Nell'applicazione del presente articolo debbono essere scelte con priorità le misure che turbino il meno possibile il funzionamento del Mercato Comune.

6. — La notificazione della Comunità al Consiglio di Associazione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, della Convenzione, è fatta dalla Commissione.

## ARTICOLO 6.

Quando uno Stato membro ritiene necessario ricorrere all'articolo 51 della Convenzione per i settori che non sono di competenza della Comunità, consulta in precedenza gli altri Stati membri.

Se il Consiglio di Associazione è indotto a prendere posizione sull'azione dello Stato membro di cui al paragrafo precedente, la posizione sostenuta dalla Comunità è quella dello Stato membro interessato, a meno che i Rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, non decidano diversamente all'unanimità.

## ARTICOLO 7.

Le vertenze sorte tra Stati membri, tra uno Stato membro e una Istituzione della Comunità o tra Istituzioni della Comunità circa la Convenzione, il suo Allegato, i Protocolli che vi sono allegati nonché gli Accordi interni firmati per l'applicazione della Convenzione, sono sottoposte, a richiesta della Parte più diligente, alla Corte di Giustizia delle Comunità alle condizioni previste dal Trattato e dal Protocollo relativo allo statuto della Corte di Giustizia allegato a detto Trattato.

## ARTICOLO 8.

Il Consiglio, deliberando all'unanimità, previa consultazione della Commissione, può modificare o completare in qualsiasi momento le disposizioni del presente Accordo.

## ARTICOLO 9.

Il presente Accordo è approvato da ogni Stato membro conformemente alle proprie norme costituzionali. Il Governo di ciascuno Stato membro notifica al Segretario dei Consigli delle Comunità Europee l'adempimento delle procedure richieste per la sua entrata in vigore.

Il presente Accordo entra in vigore, nella misura in cui siano adempiute le condizioni di cui al primo comma, alla medesima data della Convenzione. Esso è concluso per la stessa durata della Convenzione.

## ARTICOLO 10.

Il presente Accordo, redatto in un unico esemplare in lingua francese, italiana, olandese e tedesca, i quattro testi facenti tutti egualmente fede, sarà depositato negli archivi del Segretariato dei Consigli delle Comunità Europee che ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno dei Governi firmatari.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo.

FATTO a Yaoundé, il venti luglio millenovecentosessantatre.

*Per Sua Maestà il Re dei Belgi:*

H. FAYAT

*Per il Presidente della Repubblica Federale di Germania:*

W. SCHEEL

*Per il Presidente della Repubblica Francese:*

R. TRIBOULET

*Per il Presidente della Repubblica Italiana:*

E. COLOMBO

*Per Sua Altezza Reale la Granduchessa di Lussemburgo:*

E. SCHAUS

*Per Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi:*

J. LUNS

## ACCORDO INTERNO RELATIVO AL FINANZIAMENTO E ALLA GESTIONE DEGLI AIUTI DELLA COMUNITÀ

I Rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea, riuniti in seno al Consiglio,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, in appresso denominato il Trattato,

Vista la Convenzione di Associazione tra la Comunità Economica Europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità, in appresso denominata la Convenzione, e in particolare il Titolo II relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica,

Vista la decisione dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in seno al Consiglio, del 23 Ottobre 1962 che fissa in 70 milioni di unità di conto gli aiuti a favore dei paesi e territori d'oltremare associati che mantengono relazioni particolari con la Francia ed i Paesi Bassi, in appresso denominati paesi e territori d'oltremare e dei Dipartimenti francesi d'oltremare,

Considerando che è necessario fissare le modalità di dotazione del Fondo Europeo di Sviluppo, nonché i contributi degli Stati membri a tale dotazione,

Considerando, altresì, che deve essere determinata la procedura di approvazione delle domande di finanziamento e le condizioni di esecuzione finanziaria di controllo dell'impiego degli aiuti,

Previa consultazione della Commissione della Comunità Economica Europea.

Hanno convenuto le seguenti disposizioni:

### CAPITOLO I.

#### DOTAZIONE DEL FONDO E RIPARTIZIONE DELL'IMPORTO

##### ARTICOLO 1.

1. — Gli Stati membri istituiscono un fondo chiamato « Fondo Europeo di Sviluppo ».
2. — Essi mettono a disposizione dell'organo di gestione del Fondo un importo di 730 milioni di unità di conto, suddiviso come segue:

Belgio . . . . .	69	milioni
Repubblica federale di Germania . . . . .	246,5	»
Francia . . . . .	246,5	»
Italia . . . . .	100	»
Lussemburgo . . . . .	2	»
Paesi Bassi . . . . .	66	»

3. — L'importo di 730 milioni di unità di conto è impiegato, fino a concorrenza di 680 milioni di unità di conto, sotto forma di aiuti non rimborsabili; la rimanenza viene impiegata sotto forma di prestiti a condizioni speciali.

4. — All'importo di 730 milioni di unità di conto si aggiungono, sino a concorrenza di 70 milioni di unità di conto, prestiti concessi dalla Banca sui propri fondi alle condizioni da essa fissate in conformità delle disposizioni del suo statuto; per questi prestiti sono concessi, sulle risorse del Fondo, abbuoni di interesse alle condizioni di cui all'articolo 19 della Convenzione.

##### ARTICOLO 2.

1. — Entro un mese dall'entrata in vigore della Convenzione, e successivamente prima del 1° settembre di ogni anno, la Commissione stabilisce e comunica al Consiglio uno stato di previsione degli impegni da effettuare durante ciascun esercizio finanziario.

2. — Alle stesse condizioni, la Commissione stabilisce e comunica al Consiglio l'importo complessivo dei pagamenti da prevedere per ciascun esercizio. In base a tale importo e tenuto conto delle necessità di tesoreria, comprese quelle per far fronte alle anticipazioni di cui all'articolo 20 della Convenzione, essa stabilisce uno scadenziario delle richieste dei contributi che determinerà la loro esigibilità e le cui modalità di versamento da parte degli Stati membri sono determinate dal Regolamento finanziario di cui all'articolo 18. La Commissione sottopone detto scadenziario al Consiglio che si pronuncia alla maggioranza qualificata prevista dall'articolo 11 del presente Accordo.

Qualora i contributi siano insufficienti a far fronte alle effettive necessità del Fondo nell'esercizio considerato, la Commissione sottopone al Consiglio, che si pronuncia entro il termine di un mese, proposte di versamenti complementari.

3. — Nello stabilire ciascuno scadenziario sarà tenuto conto delle rimanenze dei contributi anteriormente versati in base alla Convenzione, che ancora appaiono, a tale data, nei conti speciali di cui al paragrafo 4, nonché delle disponibilità di tesoreria del Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare, istituito dalla Convenzione d'applicazione relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità, allegata al Trattato.

4. — I fondi, sino al loro impiego, da parte della Commissione, per il finanziamento di progetti o programmi adottati alle condizioni fissate dagli articoli da 9 a 12 del presente Accordo, rimangono depositati sui conti speciali aperti da ogni Stato membro presso il Tesoro nazionale o presso organismi che esso designa secondo le modalità fissate dal Regolamento finanziario di cui all'articolo 18 del presente Accordo.

5. — I fondi, a decorrere dalla data della loro esigibilità e per la durata del suddetto deposito, conservano il valore corrispondente alla parità in vigore il giorno della loro esigibilità in rapporto all'unità di conto definita nel Protocollo n. 7 allegato alla Convenzione.

#### ARTICOLO 3.

Le eventuali rimanenze del Fondo saranno impiegate sino a totale esaurimento secondo le stesse modalità previste dalla Convenzione e dal presente Accordo.

Tuttavia, le eventuali rimanenze degli aiuti per la produzione i quali, secondo l'articolo 27, paragrafo 2, del Protocollo n. 5 saranno soppressi al più tardi allo scadere della Convenzione, saranno destinate ad altre forme di aiuti, secondo la procedura prevista dall'articolo 29, paragrafo 4 di detto Protocollo.

Allo scadere della Convenzione, gli Stati membri s'impegnano a versare, alle condizioni previste dall'articolo precedente, la parte dei loro contributi che non è ancora stata richiesta.

#### ARTICOLO 4.

Salvo decisione contraria del Consiglio presa all'unanimità, tutte le operazioni finanziarie a favore degli Stati associati, dei paesi e territori d'oltremare nonché dei dipartimenti francesi d'oltremare, si effettuano alle condizioni previste dal presente Accordo e sono imputate al Fondo, ad eccezione dei prestiti concessi dalla Banca sui propri fondi.

#### ARTICOLO 5.

1. — Qualora, allo scadere dei tre anni successivi all'entrata in vigore della Convenzione, gli Stati membri ritenessero che la mancanza di garanzie ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3 dello statuto della Banca non ha permesso a quest'ultima di concedere agli Stati associati prestiti per un importo sufficientemente elevato, potrebbe essere concessa una garanzia per talune domande di prestiti, a condizioni da determinare.

2. — Le modalità e la portata della garanzia congiunta degli Stati membri saranno precisate di comune accordo quando si verificherà l'eventualità di cui sopra.

3. — Detta garanzia, data caso per caso, si limiterà alla copertura dei rischi politici incorsi da prestiti concessi su richiesta degli Stati associati.

4. — Gli oneri finanziari risultanti per la Comunità da tale garanzia sono ripartiti proporzionalmente alla partecipazione degli Stati membri al capitale della Banca.

ARTICOLO 6.

Quando i prestiti della Banca sono accompagnati da abbuoni di interessi, gli importi necessari al pagamento di questi abbuoni sono imputati al Fondo, o in mancanza di un simile Fondo, alle somme incassate a titolo di ammortamento e di interessi dei prestiti a condizioni speciali.

Qualora le risorse summenzionate non permettessero di coprire queste spese, queste ultime saranno prese a carico degli Stati membri proporzionalmente alla loro partecipazione al capitale della Banca.

ARTICOLO 7.

L'importo di cui all'articolo 1 è ripartito come segue:

1. — 730 milioni di unità di conto destinati agli Stati associati, di cui:
  - 666 milioni: fino a concorrenza di 620 milioni sotto forma di aiuti non rimborsabili e la rimanenza sotto forma di prestiti a condizioni speciali;
  - fino a concorrenza di 64 milioni sotto forma di prestiti della Banca;
2. — 70 milioni di unità di conto destinati ai paesi e territori d'oltremare e ai dipartimenti francesi d'oltremare, di cui:
  - 64 milioni: fino a concorrenza di 60 milioni sotto forma di aiuti non rimborsabili e la rimanenza sotto forma di prestiti a condizioni speciali;
  - fino a concorrenza di 6 milioni sotto forma di prestiti della Banca.

ARTICOLO 8.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 11, il Fondo è gestito dalla Commissione secondo le modalità fissate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 18.

CAPITOLO II.

PROCEDURA DI APPROVAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO

ARTICOLO 9.

1. — La Commissione istruisce i progetti o programmi che le sono presentati dagli Stati associati, alle condizioni di cui all'articolo 21 della Convenzione e al Protocollo n. 5 relativo alla gestione degli aiuti finanziari, e dagli Stati membri o dalle autorità competenti per quanto riguarda i paesi e territori d'oltremare e i dipartimenti francesi d'oltremare. Essa elabora per questi progetti o programmi proposte di finanziamento sotto forma di aiuti non rimborsabili o sotto forma di prestiti a condizioni speciali, oppure, contemporaneamente, sotto entrambe le forme.

2. — Quando la Commissione ritiene che un progetto possa essere finanziato mediante prestiti a condizioni speciali, trasmette il fascicolo alla Banca, affinché l'istruzione possa essere condotta dalla Commissione e dalla Banca.

3. — Se la Banca esprime un parere favorevole alla concessione di questo prestito, sottopone un piano di finanziamento alla Commissione.

4. — Se la Banca ritiene che il progetto non possa essere oggetto di un tale prestito, ne avvisa la Commissione che può ritirare il progetto, o proporle il finanziamento mediante un aiuto non rimborsabile, oppure adire il Comitato di cui all'articolo 11. Questo Comitato consulta allora la Banca.

5. — La Banca sottopone alla Commissione le proposte di concessione di abbuoni d'interessi. La Commissione elabora al riguardo proposte di finanziamento.

ARTICOLO 10.

Le condizioni della partecipazione della Banca alla gestione dei prestiti a condizioni speciali saranno oggetto di mandati della Comunità alla Banca. Questi mandati sono approvati in base a progetti della Commissione, alle condizioni previste dall'articolo 11.



## ARTICOLO 11.

1. — È istituito un Comitato composto di rappresentanti dei Governi degli Stati membri al quale sono comunicate, per parere, le proposte di finanziamento di cui all'articolo 9, eventualmente accompagnate da un fascicolo preparato dalla Banca.

Il Comitato è presieduto da un Rappresentante della Commissione.

Il Segretariato è assicurato dalla Commissione.

Il Consiglio, deliberando all'unanimità, stabilisce il regolamento interno del Comitato.

Un Rappresentante della Banca assiste ai lavori del Comitato.

2. — Il Comitato si pronuncia alla maggioranza qualificata di 67 voti. Gli Stati membri dispongono rispettivamente di:

Belgio . . . . .	10	voti
Repubblica federale di Germania . . . . .	33	»
Francia . . . . .	33	»
Italia . . . . .	14	»
Lussemburgo . . . . .	1	»
Paesi Bassi . . . . .	9	»

Le proposte di finanziamento corredate del parere del Comitato sono sottoposte per decisione alla Commissione.

3. — La Commissione, qualora decida di non seguire il parere espresso dal Comitato o in mancanza di un parere favorevole del Comitato, può ritirare la proposta di finanziamento ovvero adire il Consiglio che decide alla maggioranza qualificata prevista nel paragrafo 2.

## ARTICOLO 12.

In deroga alle disposizioni dell'articolo 11, sono oggetto di decisione presa all'unanimità:

- le proposte di concessione di prestiti a condizioni speciali ad una impresa privata,
- le proposte di concessione di abbuoni di interessi sui prestiti accordati dalla Banca.

## CAPITOLO III.

## ESECUZIONE FINANZIARIA E CONTROLLO DELL'IMPIEGO DEGLI AIUTI

## ARTICOLO 13.

Fatti salvi i mandati attribuiti alla Banca, di cui all'articolo 10, la Commissione cura l'esecuzione finanziaria dei progetti o programmi finanziati dal Fondo ed effettua i pagamenti, in conformità delle disposizioni del regolamento finanziario di cui all'articolo 18.

## ARTICOLO 14.

1. — Per la durata del presente Accordo, il Consiglio decide all'unanimità della destinazione delle somme incassate a titolo dei rimborsi in capitale e dei pagamenti in interessi dei prestiti a condizioni speciali, nonché della loro eventuale nuova attribuzione agli Stati associati.

2. — Successivamente, e tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 6, il Consiglio decide all'unanimità se tali somme debbano essere rimborsate agli Stati membri o destinate dalla Comunità ad altre operazioni.

## ARTICOLO 15.

Il regolamento finanziario di cui all'articolo 18 preciserà le condizioni alle quali saranno assegnati gli altri eventuali introiti del Fondo diversi da quelli contemplati nell'articolo precedente.

ARTICOLO 16.

La Commissione si accerta delle condizioni alle quali gli aiuti della Comunità finanziati dal Fondo sono impiegati dagli Stati associati, dai paesi e territori d'oltremare o dai dipartimenti francesi d'oltremare beneficiari. Essa ne informa il Consiglio periodicamente, almeno una volta all'anno. Il Consiglio prende le decisioni che si rivelassero necessarie alla maggioranza qualificata stabilita dall'articolo 11.

CAPITOLO IV.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 17.

1. — Al termine di ciascun esercizio, la Commissione chiude il conto della gestione trascorsa nonché il bilancio del Fondo.

2. — La Commissione di controllo prevista dall'articolo 206 del Trattato esercita i propri poteri anche nei confronti delle operazioni del Fondo. Le condizioni in cui detta Commissione esercita i propri poteri sono fissate nel regolamento finanziario di cui all'articolo 18.

3. — Il Consiglio, deliberando alla maggioranza qualificata stabilita dall'articolo 11, dà atto alla Commissione della gestione finanziaria del Fondo.

ARTICOLO 18.

Le disposizioni d'applicazione del presente Accordo sono oggetto di un regolamento finanziario adottato, sin dall'entrata in vigore della Convenzione, dal Consiglio che delibera alla maggioranza qualificata stabilita dall'articolo 11, in base ad un progetto della Commissione e previo parere della Banca per quanto riguarda le disposizioni che interessano quest'ultima.

ARTICOLO 19.

1. — Le rimanenze del Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare, istituito dalla Convenzione di applicazione allegata al Trattato, continueranno ad essere amministrato alle condizioni previste da detta Convenzione nonché dalla regolamentazione in vigore il 31 dicembre 1962.

2. — Qualora per mancanza di mezzi dovuta all'esaurimento delle rimanenze fosse compromessa la soddisfacente realizzazione di progetti finanziati nel quadro del Fondo di cui al paragrafo precedente, la Commissione potrà presentare proposte supplementari di finanziamento alle condizioni stabilite dall'articolo 11.

ARTICOLO 20.

Il presente Accordo è approvato da ogni Stato membro conformemente alle proprie norme costituzionali. Il Governo di ciascuno Stato membro notifica al Segretariato dei Consigli delle Comunità Europee l'adempimento delle procedure richieste per la sua entrata in vigore.

Il presente Accordo entra in vigore, nella misura in cui siano adempiute le condizioni di cui al primo comma, alla medesima data della Convenzione. Esso è concluso per la stessa durata della Convenzione.

ARTICOLO 21.

Il presente Accordo, redatto in un unico esemplare in lingua francese, italiana, olandese e tedesca, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Segretariato dei Consigli delle Comunità Europee che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi firmatari.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo.

FATTO a Yaoundé, il venti luglio millenovecentosessantatre.

*Per Sua Maestà il Re dei Belgi:*

H. FAYAT

*Per il Presidente della Repubblica Federale di Germania:*

W. SCHEEL

*Per il Presidente della Repubblica Francese:*

R. TRIBOULET

*Per il Presidente della Repubblica Italiana:*

E. COLOMBO

*Per Sua Altezza Reale la Granduchessa di Lussemburgo:*

E. SCHAUS

*Per Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi:*

J. LUNS

## PROTOCOLLO RELATIVO ALLE IMPORTAZIONI DI CAFFÈ VERDE NEI PAESI DEL BENELUX

Le Alte Parti Contraenti del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,  
Desiderando stabilire le condizioni d'importazione di caffè verde nei paesi del Benelux applicabili a decorrere dall'entrata in vigore della Convenzione d'Associazione tra la Comunità Economica Europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità,  
Hanno designato come plenipotenziari:

*Sua Maestà il Re dei Belgi:*

S. E. HENRY FAYAT, Ministro, Aggiunto agli Affari Esteri

*Il Presidente della Repubblica federale di Germania:*

S. E. WALTER SCHEEL, Ministro della Cooperazione Economica

*Il Presidente della Repubblica francese:*

S. E. RAYMOND TRIBOULET, Ministro della Cooperazione

*Il Presidente della Repubblica italiana:*

S. E. EMILIO COLOMBO, Ministro del Tesoro

*Sua Altezza Reale la Granduchessa del Lussemburgo:*

S. E. EUGENE SCHAUS, Ministro degli Affari Esteri e del Commercio Estero.

*Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi:*

S. E. JOSEPH LUNS, Ministro degli Affari Esteri

I quali, dopo avere scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,  
Hanno convenuto le disposizioni seguenti:

### ARTICOLO 1.

Le importazioni nel Benelux di caffè verde in provenienza dai paesi terzi saranno effettuate alle seguenti condizioni:

- 1°) Fino al termine della seconda tappa: dazio doganale del 2 per cento su tutte le importazioni in provenienza dai paesi terzi;
- 2°) Durante la terza tappa: dazio doganale del 5 per cento su tutte le importazioni in provenienza dai paesi terzi;
- 3°) Alla fine del periodo transitorio: applicazione della tariffa doganale comune.

### ARTICOLO 2.

Il presente Protocollo è approvato da ogni Stato membro conformemente alle proprie norme costituzionali. Il Governo di ciascuno Stato membro notifica al Segretariato dei Consigli delle Comunità Europee l'adempimento delle procedure richieste per la sua entrata in vigore.

Il presente Protocollo entra in vigore, nella misura in cui siano adempiute le disposizioni del primo comma, alla medesima data della Convenzione di Associazione.

FATTO a Yaoundé, il venti luglio millenovecentosessantatre.

*Per Sua Maestà il Re dei Belgi:*

H. FAYAT

*Per il Presidente della Repubblica Federale di Germania:*

W. SCHEEL

*Per il Presidente della Repubblica Francese:*

R. TRIBOULET

*Per il Presidente della Repubblica Italiana:*

E. COLOMBO

*Per Sua Altezza Reale la Granduchessa di Lussemburgo:*

E. SCHAUS

*Per Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi:*

J. LUNS